

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 47

39° anno

19 febbraio 1996

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1995/1996

96/C 47/01

Processo verbale della seduta di mercoledì 31 gennaio 1996

Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Approvazione del processo verbale	1
3. Competenza delle commissioni	1
4. Presentazione di documenti	2
5. Composizione del Parlamento	5
6. Composizione delle delegazioni interparlamentari	6
7. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Le Pen	6
8. Seguito dato ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento	6
9. Questioni politiche urgenti (comunicazione della Commissione seguita da domande)	6
10. Accordi di partenariato e accordi interinali (discussione)	6
11. Sicurezza in mare (discussione)	6
12. Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo (1994-1998) ***II (discussione)	7
13. Ordine del giorno della prossima seduta	7

96/C 47/02

Processo verbale della seduta di giovedì 1° febbraio 1996

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	9
2. Presentazione di documenti	9
3. Reti transeuropee di telecomunicazione ***I (discussione)	10

IT

4. Mercato delle telecomunicazioni (discussione)	10
5. Accordo di cooperazione con il Vietnam * (discussione)	11

TURNO DI VOTAZIONI

6. Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo (1994-1998) ***II (votazione)	11
7. Reti transeuropee di telecomunicazioni ***I (votazione)	11
8. Accordo di cooperazione con il Vietnam * (votazione)	11
9. Accordi di partenariato e accordi interinali (votazione)	11
10. Sicurezza in mare (votazione)	12
11. Mercato delle telecomunicazioni (votazione)	12

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale sono pubblicati in allegato.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

ESTE	commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BILA	commissione per i bilanci
ECON	commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
RICE	commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia
RELA	commissione per le relazioni economiche esterne
GIUR	commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC	commissione per gli affari sociali e l'occupazione
REGI	commissione per la politica regionale
TRAS	commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione
SVIL	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE	commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
ISTI	commissione per gli affari istituzionali
PESC	commissione per la pesca
REGO	commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	commissione per i diritti della donna
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
PPE	gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)
UPE	gruppo «Unione per l'Europa»
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
GUE / NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
ARE	gruppo dell'Alleanza radicale europea
EDN	gruppo «Europa delle nazioni» (gruppo di coordinamento)
NI	non iscritti

12. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	12
13. Calendario delle prossime sedute	13
14. Interruzione della sessione	13

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Quarto programma di ricerca e sviluppo (1994-1998) ***II A4-0333/95 Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (C4-0581/95 — 95/0092(COD))	14
2. Reti transeuropee di telecomunicazioni ***I A4-0336/95 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (COM(95)0224 — C4-0225/95 — 95/0124(COD))	15
Risoluzione legislativa	25
3. Accordo di cooperazione con il Vietnam A4-0004/96 Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam (COM(95)0305 — C4-0348/95 — 95/0173(CNS))	25
4. Accordi di partenariato e accordi interinali B4-0111/96 Risoluzione sulla mancata consultazione del Parlamento europeo sull'accordo interinale UE-Russia	26
5. Sicurezza in mare B4-0112, 0113, 0114 e 0115/96 Risoluzione sulla sicurezza in mare	27
6. Mercato delle telecomunicazioni A4-0334/95 Risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE della Commissione in relazione alla realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni (COM(95)1843 — C4-0415/95)	29

Mercoledì 31 gennaio 1996

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1995-1996

Sedute dal 31 gennaio al 1° febbraio 1996

ESPACE LEOPOLD – BRUXELLES

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

(96/C 47/01)

PARTE I**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. KLAUS HÄNSCH,

*Presidente**(La seduta è aperta alle 15.00)***1. Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 19 gennaio 1996.

2. Approvazione del processo verbale*Intervengono gli onn.:*

— Green, la quale denuncia, a nome del gruppo PSE, la minaccia portata dalla Turchia alle frontiere sud-orientali dell'Unione europea; chiede che il Presidente metta al corrente le autorità turche della viva preoccupazione del Parlamento e le esorti a rinunciare alla loro politica;

— Ligabue, a nome del gruppo UPE, sull'incendio che ha distrutto il teatro «La Fenice» di Venezia; comunica che è stata già presentata una proposta di risoluzione sull'argomento in vista delle prossime discussioni su problemi di attualità a Strasburgo e chiede al Parlamento di esprimere la sua solidarietà (il Presidente risponde di essere certo della solidarietà dell'Assemblea);

— Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, il quale si associa all'intervento della on. Green e si augura che il Consiglio faccia una dichiarazione sull'argomento; protesta anche contro il sesto esperimento nucleare della Francia nel Pacifico e prende nota della dichiarazione con la quale il presidente Chirac ha comunicato che gli esperimenti erano giunti al termine (il Presidente fa rilevare che tutti questi punti, che sono di ordine politico e non procedurale, potranno essere sollevati nell'ambito della comunicazione del Presidente della Commissione su questioni politiche urgenti, iscritta come primo punto all'ordine del giorno di oggi, e invita i deputati che desiderassero sollevare altre questioni di questo tipo a farlo in tale ambito).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Competenza delle commissioni

La commissione RELA, già competente per parere, è competente per il merito sulla comunicazione della Commissione concernente la ricostruzione in ex Jugoslavia: gestione degli aiuti dell'Unione europea e coordinamento dell'aiuto internazionale (COM(95)0582 — C4-0519/95) (inizialmente la commissione ESTE era competente per il merito ed è ora competente per parere) (già competenti per parere: BILA e SVIL).

Mercoledì 31 gennaio 1996

Sono competenti per parere:

— le commissioni AGRI, ECON e ASOC sul tema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) (autorizzata a elaborare una relazione: commissione RELA);

— la commissione DONN sul progetto di risoluzione del Consiglio sulle garanzie minime per le procedure d'asilo (5585/95 — C4-0356/95) (competente per il merito: LIBE; già competente per parere: GIUR);

— la commissione AGRI sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (COM(95)0276 — C4-0301/95) (competente per il merito: AMBI).

4. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di parere:

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo a una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili (COM(95)0649 — C4-0031/96 — 95/0335(CNS))

deferimento
merito: RELA

— Progetto tendente alla revisione dei Trattati sui quali è fondata l'Unione europea (0257/96 — C4-0026/96)

deferimento
merito: ISTI
parere: commissioni interessate

base giuridica: Art. N par. 1 TUE

b) dalla Commissione i seguenti documenti:

— comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «L'Unione europea e gli aspetti esterni della politica dei diritti dell'uomo: da Roma a Maastricht e oltre» (COM(95)0567 — C4-0568/95)

deferimento
merito: ESTE
parere: SVIL, DONN

— Studio sulle strategie alternative per lo sviluppo di relazioni in campo agricolo tra l'UE e i paesi associati in vista di una futura adesione (documento sulla strategia agricola) (CSE(95)0607 — C4-0023/96)

deferimento
merito: AGRI
parere: commissioni interessate

— Relazione di avanzamento sulla strategia di preadesione con i paesi associati dell'Europa centrale e orientale (CSE(95)0606 — C4-0024/96)

deferimento
merito: ESTE
parere: commissioni interessate

— Relazione interinale della Commissione al Consiglio europeo sugli effetti dell'ampliamento ai paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, sulle politiche dell'Unione europea (CSE(95)0605 — C4-0025/96)

deferimento
merito: ESTE
parere: commissioni interessate

— Decisione della Commissione del 25 febbraio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni portoghesi interessate dall'obiettivo n. 1 e cioè la totalità del territorio portoghese (94D0170- C4-0035/96)

deferimento
merito: REGI

— Decisione della Commissione del 13 luglio 1994 concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni della Grecia interessate dall'obiettivo n. 1, vale a dire l'intero territorio (94D0627 — C4-0036/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 13 luglio 1994 concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'Irlanda interessate dall'obiettivo n. 1, vale a dire l'intero territorio (94D0626 — C4-0037/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione della Corsica interessata dall'obiettivo n. 1 in Francia (94D0630 — C4-0038/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Guadalupa in Francia interessata dall'obiettivo n. 1 (94D0631 — C4-0039/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

Mercoledì 31 gennaio 1996

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione della Guyana interessata dall'obiettivo n. 1 in Francia (94D0632 — C4-0040/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Martinica, interessata dall'obiettivo n. 1 in Francia (94D0633 — C4-0041/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Réunion interessata dall'obiettivo n. 1 in Francia (94D0634 — C4-0042/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari negli arrondissements d'Avesnes, Douai, e Valenciennes della regione Nord-Pas-de-Calais interessati dall'obiettivo n. 1 in Francia (94D0635 — C4-0043/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 9 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Auvergne, Haute-Normandie, Lorraine, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur interessate dall'obiettivo n. 2 in Francia (94D1040 — C4-0044/96)

deferimento
merito: REGI

— Decisione della Commissione del 16 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes e Rhône-Alpes interessate dall'obiettivo n. 2 in Francia (94D1055 — C4-0045/96)

deferimento
merito: REGI

— Decisione della Commissione del 14 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Alsace, Champagne-Ardenne et Franche-Comté interessate dall'obiettivo n. 2 in Francia (94D1047 — C4-0046/96)

deferimento
merito: REGI

base giuridica: Art. 153 CE

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni della Germania interessate dall'obiettivo n. 1, vale a dire Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen e Berlino (Est) (94D0628 — C4-0047/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 14 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Land Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz e Schleswig-Holstein interessate dall'obiettivo n. 2 in Germania (94D1044 — C4-0048/96)

deferimento
merito: REGI

— Decisione della Commissione del 14 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone di Berlino Ovest interessate dall'obiettivo n. 2 in Germania (94D1043 — C4-0049/96)

deferimento
merito: REGI

base giuridica: Art. 153 CE

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'Italia interessate dall'obiettivo n. 1, vale a dire l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia (94D0629 — C4-0050/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 14 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Toscana interessate dall'obiettivo n. 2 in Italia (94D1008 — C4-0051/96)

deferimento
merito: REGI

base giuridica: Art. 153 CE

— Decisione della Commissione del 16 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto interessate dall'obiettivo n. 2 in Italia (94D1013 — C4-0052/96)

deferimento
merito: REGI

— Decisione della Commissione del 29 giugno 1994 concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli

Mercoledì 31 gennaio 1996

interventi strutturali comunitari nelle regioni della Spagna interessate dall'obiettivo n. 1 vale a dire Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La-Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla e Murcia (obiettivo n. 1) (94D0624 — C4-0053/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 30 dicembre 1994 recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate all'obiettivo n. 2 in Spagna (94D1066 — C4-0054/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione del Merseyside interessata dall'obiettivo n. 1 del Regno Unito (94D0636 — C4-0055/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione della «Highlands and Islands Enterprise area» interessata dall'obiettivo n. 1 nel Regno Unito (94D0638 — C4-0056/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 29 luglio 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione dell'Irlanda del Nord interessata dall'obiettivo n. 1 nel Regno Unito (94D0637 — C4-0057/96)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, ASOC

— Decisione della Commissione del 16 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni East London and the Lee Valley, Thanet, Eastern Scotland, Western Scotland, North East England, Industrial South Wales, Plymouth, Greater Manchester, Lancashire and Cheshire, Yorkshire/Humberside, West Midlands, East Midlands, West Cumbria and Furness et Gibraltar interessate dall'obiettivo n. 2 nel Regno Unito (94D1021 — C4-0058/96)

deferimento
merito: REGI

c) *dalle commissioni parlamentari:*

ca) *le seguenti relazioni:*

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam (COM(95)0305 — C4-0348/95 — 95/0173(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Hindley
(A4-0004/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca esercitate nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (COM(95)0249 — C4-0448/95 — 95/0223(CNS)) — commissione per la pesca

Relatore: on. Kindermann
(A4-0005/96)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio riguardante la valutazione dell'impatto biologico della pesca (COM(95)0040 — C4-0256/95) — commissione per la pesca

Relatrice: on. Langenhagen
(A4-0006/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa la possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 — 20 maggio 1998 (COM(95)0376 — C4-0401/95 — 95/0187(CNS)) — commissione per la pesca

Relatrice: on. McKenna
(A4-0007/96)

— ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 — C4-0390/95 — 95/0204(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Tamino
(A4-0008/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (COM(95)0353 — C4-0419/95 — 95/0232(CNS)) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Pelttari
(A4-0009/96)

— ** I Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(95)0415 — C4-0467/95 — 95/0226(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Belleré
(A4-0010/96)

Mercoledì 31 gennaio 1996

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (COM(95)0533 — C4-0034/96 — 95/0275(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Wiersma
(A4-0011/96)

— ** I Relazione I. sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (COM(95)0199 — C4-0445/95 — SYN 95121); II. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (COM(95)0199 — C4-0446/95 — SYN 95122); III. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0199 — C4-0447/95 — SYN 95123) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Van der Waal
(A4-0012/96)

— ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati) nei PVS-ALA» (COM(95)0297 — C4-0379/95 — 95/0162(SYN)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Howitt
(A4-0013/96)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (COM(95)0107 — C4-0161/95 — 95/0079(COD)) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Langen
(A4-0014/96)

— Relazione sul Libro verde della Commissione sul ruolo dell'Unione in materia di turismo (COM(95)0097 — C4-0157/95) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Sarlis
(A4-0016/96)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di una rete aperta (ONP) (COM(95)0379 — C4-0365/95 — 95/0207(COD)) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Read
(A4-0017/96)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(95)0086 — C4-0200/95 — 95/0074(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione

Relatore: on. Galeote Quecedo
(A4-0018/96)

cb) la seguente raccomandazione per la seconda lettura:

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (C4-0580/95 — 94/0322(COD)) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. A.J. Donnelly
(A4-0015/96)

d) dai deputati

le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del regolamento):

— Jacob, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, alla Commissione: incidenze di taluni accordi commerciali sugli agricoltori dell'Unione (B4-0003/96);

— Arias Cañete, a nome della commissione per la pesca, al Consiglio: il problema dei cormorani in relazione all'attività di pesca in Europa (B4-0004/96);

— Pex, a nome del gruppo PPE, al Consiglio: nuovo regolamento Tacis (B4-0005/96);

— André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, al Consiglio: le sette in Europa (B4-0006/96);

— De Clercq, Porto, Olli I. Rehn e Gredler, a nome del gruppo ELDR, al Consiglio: nuovo regolamento Tacis (B4-0007/96);

— De Clercq, Porto, Olli I. Rehn e Gredler, a nome del gruppo ELDR, alla Commissione: nuovo regolamento Tacis (B4-0008/96);

— Aelvoet e Schroedter, a nome del gruppo Verde, al Consiglio: nuovo regolamento Tacis (B4-0009/96).

5. Composizione del Parlamento

Il Presidente informa il Parlamento che le competenti autorità austriache gli hanno comunicato che l'on. Paul Rübig è stato nominato deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Gaigg, dimissionario, con decorrenza 25 gennaio 1996.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento.

Mercoledì 31 gennaio 1996

6. Composizione delle delegazioni interparlamentari

Su richiesta del gruppo GUE/NGL, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Iversen a membro della delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda.

7. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Le Pen

Il Presidente comunica che il presidente della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità gli ha fatto sapere che detta commissione aveva esaminato, nella sua riunione dell'8 e 9 gennaio 1996, la sesta richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Le Pen.

Dal momento che la riforma costituzionale di recente intervenuta in Francia ha sostanzialmente modificato il regime dell'immunità parlamentare, la commissione per il regolamento ha deciso di rinviare la richiesta alle competenti autorità francesi, affinché possano darvi seguito conformemente alle nuove disposizioni.

Il Presidente precisa che nella fattispecie si tratta di una decisione di carattere procedurale che non costituisce in alcun caso un parere sul merito.

Salvo opposizione espressa prima dell'approvazione del presente processo verbale, tale procedura si considera approvata.

8. Seguito dato ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento

Il Presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri e alle risoluzioni approvati dal Parlamento nel corso delle tornate di ottobre I e II 1995.

9. Questioni politiche urgenti (comunicazione della Commissione seguita da domande)

L'ordine del giorno reca una comunicazione della Commissione su questioni politiche urgenti.

Il Presidente ricorda la prassi seguita in materia.

Il Presidente della Commissione Jacques Santer fa una comunicazione sulla riunione della Commissione svoltasi stamane.

Intervengono per rivolgere domande alle quali il Presidente Santer risponde

gli onn. Herman, Avgerinos, Wolf, Wijzenbeek, Barón Crespo, Pasty, Schlüter, Sjöstedt, Wim van Velzen, Dell'Alba, Christodoulou, Todini, Green, Gredler, Theato, Crowley, Berthu, Martens, Kerr, De Vries, Goerens, Hoff, Oomen-Ruijten, Féret, Robles Piquer e Argyros.

Il Presidente dichiara chiuso il punto.

10. Accordi di partenariato e accordi interinali (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due interrogazioni orali.

L'on. De Clercq illustra l'interrogazione orale che, unitamente all'on. Kittelmann ha rivolto, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, al Consiglio sulla decisione del Consiglio di non consultare il Parlamento europeo in merito all'accordo interinale UE-Russia (B4-1440/95).

PRESIDENZA DELL'ON. PARASKEVAS AVGERINOS

Vicepresidente

L'on. Matutes Juan illustra l'interrogazione orale che, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, ha rivolto al Consiglio, sulla consultazione del Parlamento europeo in materia di accordi di partenariato e accordi interinali (B4-1441/95).

Il Presidente in carica del Consiglio Walter Gardini risponde alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. E. Mann, a nome del gruppo PSE, Kittelmann, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Schroeder, a nome del gruppo V, Sainjon, a nome del gruppo ARE, Nußbaumer, non iscritto, Wiersma, Pex, Pradier e Krehl.

La Presidenza comunica che è stata presentata una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento.

Si tratta della proposta di risoluzione degli onn. De Clercq e Kittelmann, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla mancata consultazione del Parlamento europeo sull'accordo interinale UE-Russia (B4-0111/96)

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 1° febbraio, parte prima, punto 9

L'on. Pex protesta contro la mancanza di risposte da parte del Consiglio alle domande rivoltegli durante la discussione e chiede una sospensione della seduta per consentire al Consiglio di tornare in Aula e rispondere a tali domande (la Presidenza fa rilevare che il Consiglio, interpellato, le ha fatto sapere di non avere l'intenzione di intervenire al termine della discussione e aggiunge di non poter obbligare il Consiglio a farlo).

11. Sicurezza in mare (discussione)

L'on. Cornelissen illustra l'interrogazione orale che, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, ha rivolto alla Commissione sulla sicurezza in mare (B4-1443/95).

Il commissario Kinnock risponde all'interrogazione; fa presente che, per motivi personali, non potrà assistere alla fine della discussione ma che fornirà risposte scritte alle domande che verranno rivolte.

Mercoledì 31 gennaio 1996

Intervengono gli onn. Simpson, a nome del gruppo PSE, Sarlis, a nome del gruppo PPE, Peltari, a nome del gruppo ELDR, Danesin, a nome del gruppo UPE, e Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL.

PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Van Dijk, a nome del gruppo V, Macartney, a nome del gruppo ARE, e Le Rachinel, non iscritto.

La Presidenza comunica che sono state presentate quattro proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Simpson e Watts, a nome del gruppo PSE, sulla sicurezza marittima (B4-0112/96);
- Sarlis e Cornelissen, a nome del gruppo PPE, sulla sicurezza in mare (B4-0113/96);
- Parodi, a nome del gruppo UPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, e Van der Waal, a nome del gruppo EDN, sulla sicurezza in mare (B4-0114/96);
- Van Dijk e Tamino, a nome del gruppo V, e Eriksson e Iversen, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla sicurezza in mare (B4-0115/96)

Intervengono gli onn. Cornelissen, presidente della commissione per i trasporti, il quale segnala che è stata presentata una proposta di risoluzione comune, Sindal, Jarzembowski, il quale chiede di poter ricevere risposte scritte alle proprie domande, Malerba, JärviLahti, Watts, McIntosh, Teverson, Stewart, Langenhagen, Panagopoulos e Cornelissen, il quale chiede a sua volta di poter ricevere risposte scritte alle proprie domande.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 1° febbraio parte prima, punto 10*

12. Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo (1994-1998) ***II (discussione)

L'on. Linkohr illustra la raccomandazione per la seconda lettura che egli ha presentato, a nome della commissione per la

ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua la decisione 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998), in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (C4-0581/95 — 95/0092(COD)) (A4-0333/95).

Intervengono le onn. McNally, a nome del gruppo PSE, Plooi-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Stenius-Kaukonen, a nome del gruppo GUE/NGL.

PRESIDENZA DELL'ON. POUL SCHLÜTER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Holm, a nome del gruppo V, Nußbaumer, non iscritto, Graenitz, Jouppila, Gredler, Linzer e Lindqvist e il commissario signora Cresson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 1° febbraio, parte prima, punto 6*

13. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, 1° febbraio 1996, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00

dalle 10.00 alle 12.00:

- relazione Hoppenstedt sulle reti transeuropee di telecomunicazione ***I
- relazione Read sul mercato delle telecomunicazioni
- relazione Hindley sull'accordo di cooperazione con il Vietnam *

alle 12.00

- turno di votazioni

(La seduta è tolta alle 19.35)

Enrico VINCI,
Segretario generale

Georgios ANASTASSOPOULOS,
Vicepresidente

Mercoledì 31 gennaio 1996

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 31 gennaio 1996**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahlqvist, Ainardi, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Apolinário, Aramburu del Río, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Baldini, Balfé, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Candal, Capucho, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chichester, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Danesin, Dankert, Darras, Daskalaki, David, De Clercq, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Fouque, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, Garosci, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Triviño, Graenitz, Graziani, Gredler, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Hermange, Hernandez Mollar, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Iivari, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, JärviLahti, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Lis, Jöns, Joupila, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kittelmann, Kjer Hansen, Klab, Koch, Kofoed, Kokkola, Konecny, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lang Jack M.E., Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Linzer, Lomas, Lüttge, Lukas, Macartney, McCarthy, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matutes Juan, Mayer, Megahy, Mégret, Meier, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Nassauer, Nencini, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Oomen-Ruijten, Orlando, Panagopoulos, Papakyrizakis, Papayannakis, Parigi, Pasty, Peltari, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Pimenta, Piquet, des Places, Plooi-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Riess-Passer, Riis-Jørgensen, Rinsche, Robles Piquer, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Røvsing, Rübig, Ruffolo, Rusanen, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Seal, Secchi, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Tsatsos, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, Vinci, Virgin, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijzenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.

Giovedì 1° febbraio 1996

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1996

(96/C 47/02)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. ANASTASSOPOULOS***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

L'on. von Habsburg ha comunicato di essere stato presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Intervengono gli onn.:

— Tomlinson, il quale segnala errori nell'ultima edizione dell'elenco telefonico interno del Parlamento, dove taluni commissari ed ex commissari — tra cui Jacques Delors — figurano nell'elenco alfabetico del personale del Parlamento (la Presidenza risponde che si tratta di errori inaccettabili e che incaricherà il Segretario generale di ritirare questa edizione dalla circolazione, individuare le responsabilità e prendere le sanzioni del caso);

— Oomen-Ruijten, la quale, riferendosi alla discussione sugli accordi di partenariato e accordi interinali (punto 10), protesta per il fatto che la Presidenza del Consiglio non ha risposto alle domande formulate dagli oratori e chiede che il Presidente del Parlamento si metta in contatto con il Consiglio per risolvere la questione e fare in modo che in futuro i deputati siano trattati con la correttezza necessaria (la Presidenza risponde che il Presidente del Parlamento intende sollevare la questione con la Presidenza del Consiglio).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di parere:

— Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del 23 novembre 1994 che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998) (COM(95)0539 — C4-0066/96 — 95/0271(CNS))

deferimento

merito: RICE

parere: ESTE, BILA, RELA

base giuridica: Art. 130 I par. 4 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 — C4-0069/96 — 95/0328(CNS))

deferimento

merito: PESC

base giuridica: Art. 043 CE

— Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva (COM(95)0546 — C4-0070/96 — 95/0281(CNS))

deferimento

merito: CULT

parere: BILA, ECON, RICE

base giuridica: Art. 130 CE

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (versione codificata) (COM(95)0622 — C4-0071/96 — 95/0302(CNS))

deferimento

merito: GIUR

parere: AGRI

base giuridica: Art. 043 CE

lingue mancanti: SV, FI

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (versione codificata) (COM(95)0622 — C4-0072/96 — 95/0303(CNS))

deferimento

merito: GIUR

parere: AGRI

base giuridica: Art. 043 CE

lingue mancanti: SV, FI

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (versione codificata) (COM(95)0622 — C4-0073/96 — 95/0304(CNS))

deferimento

merito: GIUR

parere: AGRI

base giuridica: Art. 043 CE

lingue mancanti: SV, FI

Giovedì 1° febbraio 1996

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (versione codificata) (COM(95)0622 — C4-0074/96 — 95/0305(CNS))

deferimento
merito: GIUR
parere: AGRI

base giuridica: Art. 043 CE

lingue mancanti: SV, FI

— Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (versione codificata) (COM(95)0598 — C4-0075/96 — 95/0298(CNS))

deferimento
merito: GIUR
parere: AGRI

base giuridica: Art. 043 CE

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (versione codificata) (COM(95)0598 — C4-0076/96 — 95/0299(CNS))

deferimento
merito: GIUR
parere: AGRI

base giuridica: Art. 043 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (versione codificata) (COM(95)0598 — C4-0077/96 — 95/0300(CNS))

deferimento
merito: GIUR
parere: AGRI

base giuridica: Art. 043 CE

— Progetto di raccomandazione del Consiglio su uno distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate (COM(95)0696 — C4-0082/96 — 95/0353(SYN))

deferimento
merito: TRAS
parere: ASOC

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (COM(95)0627 — C4-0083/96 — 95/0319(CNS))

deferimento
merito: PESC
parere: BILA

— Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (versione codificata) (COM(95)0613 — C4-0084/96 — 00/0532(CNS))

deferimento
merito: GIUR
parere: PESC

b) dalla Commissione i seguenti documenti:

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(96)0010 — C4-0062/96 — 94/0098(COD))

deferimento
merito: TRAS
parere: BILA, ECON, REGI, AMBI

base giuridica: Art. 129 D par. 1 CE

— Relazione della Commissione al Consiglio sulla situazione al 30 giugno 1995 delle garanzie che impegnano il bilancio generale (COM(95)0625 — C4-0064/96)

deferimento
merito: BILA
parere: CONT

— Relazione della Commissione sull'applicazione nel 1991-1992 del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (17a relazione della Commissione sull'applicazione della normativa sociale nel settore dei trasporti su strada) (COM(95)0713 — C4-0065/96)

deferimento
merito: TRAS
parere: ASOC

3. Reti transeuropee di telecomunicazione ***I (discussione)

L'on. Hoppenstedt illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (COM(95)0224 — C4-0225/95 — 95/0124(COD)) (A4-0336/95).

Intervengono gli onn. Alan J. Donnelly, a nome del gruppo PSE, Laurila, a nome del gruppo PPE, Giansily, a nome del gruppo UPE, Hautala, a nome del gruppo V, de Rose, a nome del gruppo EDN, Glante, Sindal e Barzanti e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 7.

4. Mercato delle telecomunicazioni (discussione)

La on. Read illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sul progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE della Commissione concernente la completa apertura del mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza (C(95)1843 — C4-0415/95) (A4-0334/95).

Giovedì 1° febbraio 1996

Intervengono gli onn. Wibe, a nome del gruppo PSE, Herman, a nome del gruppo PPE, e Malerba, a nome del gruppo UPE.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Lindqvist, a nome del gruppo ELDR, Pailler, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del gruppo V, Areitio Toledo e Svensson, e il commissario Van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 11.*

5. Accordo di cooperazione con il Vietnam *

(discussione)

L'on. Hindley illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam (COM(95)0305 — C4-0348/95 — 95/0173(CNS)) (A4-0004/96).

Intervengono gli onn. Juncker, relatrice per parere della commissione per lo sviluppo, Bernard-Reymond, relatore per parere della commissione per gli affari esteri, Tindemans, a nome del gruppo PPE, Jacob, a nome del gruppo UPE, De Clercq, presidente della commissione per le relazioni economiche esterne, il quale parla anche a nome del gruppo ELDR, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Sainjon, a nome del gruppo ARE, Blokland, a nome del gruppo EDN, Vanhecke, non iscritto, Günther e Nußbaumer e il vicepresidente della Commissione Marin.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 8.*

TURNO DI VOTAZIONI

6. Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo (1994-1998) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Linkohr — A4-0333/95

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0581/95 — 95/0092(COD)

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 1*).

7. Reti transeuropee di telecomunicazioni ***I (votazione)

Relazione Hoppenstedt — A4-0336/95

La Presidenza comunica che gli em. 16 e 17 che figurano nella relazione sono inclusi nell'em. 18.

PROPOSTA DI DECISIONE COM(95)0224 — C4-0225/95 — 95/0124(COD):

Emendamenti approvati: 47; 5-8 in blocco con VE (267 favorevoli, 0 contrari, 14 astenuti); 48; 10; 49; 14 e 15 in blocco; 18 (senza il secondo e quarto trattino); 50; 20; 22; 23; 51; 26; 27; 28; 29; 30; 32-35 in blocco; 36; 37 e 38 in blocco; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46

Emendamento respinto: 52

Emendamenti decaduti: 1; 3; 4; 9; 19 (lettere d e i); 21; 2; 11; 12; 13; 18 (secondo e quarto trattino); 19; 41; 21; 24; 25; 31; 53

Votazioni distinte:

Allegato I, sottotitolo 1, nono trattino, del testo originale della proposta di decisione: approvato con VE (154 favorevoli, 119 contrari, 20 astenuti).

Il relatore è intervenuto prima della votazione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

8. Accordo di cooperazione con il Vietnam *

(votazione)

Relazione Hindley — A4-0004/96

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

9. Accordi di partenariato e accordi interinali (votazione)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0111/96:

Emendamento respinto: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (i par. 7 e 8 con votazioni distinte (UPE); la seconda parte del par. 7 è stata respinta in seguito a una votazione per parti separate (PPE)).

Intervento:

— la on. Oomen-Ruijten ha chiesto, a nome del gruppo PPE, una votazione per parti separate del par. 7.

Giovedì 1° febbraio 1996

Votazione per parti separate:

Par. 7 (PPE):

prima parte: fino a «Unione europea» approvata
seconda parte: resto: respinta

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

10. Sicurezza in mare (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0112, 0113, 0114 e 0115/96

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0112, 0113, 0114 e 0115/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Simpson, a nome del gruppo PSE,
Sarlis, a nome del gruppo PPE,
Parodi, a nome del gruppo UPE,
Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR,
Svensson, Eriksson, Stenius-Kaukonen, Ainardi e Aramburu del Río, a nome del gruppo GUE/NGL,
Van Dijk, a nome del gruppo V,
Sánchez García, a nome del gruppo ARE,
Van der Waal, a nome del gruppo EDN,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti approvati: 1 con VE (171 favorevoli, 163 contrari, 4 astenuti) e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

11. Mercato delle telecomunicazioni (votazione)

Relazione Read — A4-0334/95

La Presidenza segnala che il gruppo UPE ha chiesto una votazione distinta su ogni modifica apportata dal Parlamento al testo proposto dalla Commissione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Preambolo, cons. e par. 1-8: approvati

Modifiche 1-8: approvate con successive distinte votazioni

Modifica 9:

Em. 1: approvato

Modifiche 10-22: approvate con successive distinte votazioni

Dopo la modifica 22:

Em. 2: respinto con VE (145 favorevoli, 190 contrari, 2 astenuti)

Modifica 23: approvata con AN (PSE):

votanti:	329
favorevoli:	256
contrari:	47
astenuti:	26

Modifica 24: approvata con AN (PSE):

votanti:	316
favorevoli:	263
contrari:	36
astenuti:	17

Modifica 25: approvata

Par. 9-11: approvati.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	337
favorevoli:	307
contrari:	25
astenuti:	5

(*vedi parte seconda, punto 6*).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Hindley (A4-0004/96)

- *orale:* on. Wolf, a nome del gruppo V
- *scritta:* on. Porto, a nome del gruppo ELDR

relazione Read (A4-0334/95)

- *scritte:* onn. Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, de Rose, Fayot, Torres Marques e Crampton

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

12. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente al disposto degli articoli 189B e 189C del trattato CE, le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate a essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (C4-0059/96 — 00/0478(COD))

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON

base giuridica: Art. 100 A CE

- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia

Giovedì 1° febbraio 1996

di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (C4-0060/96 — 94/0235(COD))

deferimento

merito: AMBI

parere: ECON

base giuridica: Art. 100 A CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (C4-0061/96 — 94/0106(SYN))

deferimento

merito: AMBI

parere: BILA

base giuridica: Art. 130 S par. 1 CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (C4-0067/96 — 00/0335(SYN))

deferimento

merito: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (C4-0068/96 — 94/0196(SYN))

deferimento

merito: TRAS

parere: GIUR

base giuridica: Art. 075 CE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 2 febbraio 1996.

Tuttavia, tenuto conto della complessità dei dossier relativi:

— alla procedura per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate a essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (C4-0059/96 — 00/0478(COD))

— all'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (C4-0060/96 — 94/0235(COD))

— alle discariche di rifiuti (C4-0067/96 — 00/0335(SYN))

— all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (C4-0068/96 — 94/0196(SYN)),

i presidenti e i relatori delle commissioni competenti attirano l'attenzione sulla necessità di disporre di un ulteriore mese di tempo. Una lettera in questo senso sarà inviata alla Presidenza in carica del Consiglio.

13. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 12 al 16 febbraio 1996.

14. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 12.40)

Enrico VINCI,
Segretario generale

Klaus HÄNSCH,
Presidente

Giovedì 1° febbraio 1996

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Quarto programma di ricerca e sviluppo (1994-1998) *II**

A4-0333/95

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (C4-0581/95 – 95/0092(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0581/95 – 95/0092(COD)),
- visto il suo parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(95)0145 ⁽²⁾,
- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 68 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0333/95),

1. approva la posizione comune;
2. invita il Consiglio ad adottare definitivamente e nei tempi più brevi l'atto, in conformità di tale posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 249 del 25.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU C 142 dell'8.6.1995, pag. 15.

Giovedì 1° febbraio 1996

2. Reti transeuropee di telecomunicazioni ***I

A4-0336/95

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (COM(95)0224 — C4-0225/95 — 95/0124(COD))

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 47)

Primo considerando

considerando che la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione transeuropee servono a garantire la circolazione e lo scambio di informazioni in tutta l'Unione; che questo è un presupposto per *creare* la «società dell'informazione», *che sarà realizzata quando* ogni cittadino, impresa o pubblica autorità di qualsiasi parte dell'Unione *avrà* a disposizione il tipo e la quantità di informazioni necessarie;

considerando che la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione transeuropee servono a garantire la circolazione e lo scambio di informazioni in tutta l'Unione; che questo è un presupposto per **consentire ai cittadini e alle industrie — specialmente le PMI — dell'Unione di beneficiare appieno del potenziale delle telecomunicazioni e rendere quindi possibile la creazione della** «società dell'informazione», **nella quale lo sviluppo delle applicazioni, dei servizi e delle reti di telecomunicazione rivestirà fondamentale importanza affinché** ogni cittadino, impresa o pubblica autorità di qualsiasi parte dell'Unione, **comprese le regioni meno sviluppate o periferiche, possa avere** a disposizione il tipo e la quantità di informazioni necessarie;

(Emendamento 5)

Nono considerando

considerando che, in molti casi, i progetti d'interesse comune possono già essere messi in atto nell'ambito delle attuali reti di telecomunicazione, al fine di offrire applicazioni transeuropee; che, per individuare i progetti d'interesse comune, occorre elaborare orientamenti;

considerando che in molti casi i progetti di interesse comune possono già essere messi in atto nell'ambito delle attuali reti di telecomunicazione, **in particolare l'Euro-ISDN**, al fine di offrire applicazioni transeuropee; che per individuare i progetti d'interesse comune occorre elaborare orientamenti **mediante l'adozione di criteri pienamente trasparenti per quanto riguarda la scelta delle proposte e il controllo della relativa attuazione;**

(Emendamento 6)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che è opportuno coordinare l'attuazione delle proposte scelte con le iniziative analoghe adottate, su scala nazionale o regionale, nel territorio dell'Unione;

(*) GU C 302 del 14.11.1995, pag. 23.

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

Decimo considerando

considerando che nella selezione e attuazione dei progetti summenzionati occorre tener conto *sia delle infrastrutture fornite dagli organismi di telecomunicazione che delle infrastrutture alternative offerte da altri* fornitori;

considerando che nella selezione e attuazione dei progetti summenzionati occorre tener conto **di tutte le infrastrutture offerte dagli attuali e dai nuovi** fornitori;

(Emendamento 8)

Dodicesimo considerando

considerando che le reti attualmente esistenti, ivi compresa l'ISDN, *stanno evolvendo* verso reti avanzate in grado di garantire trasmissioni di dati a velocità variabile fino a capacità di banda larga compatibili con le diverse esigenze, e in particolare servizi e applicazioni multimediali; che questa evoluzione porterà alla realizzazione delle reti di comunicazioni integrate a banda larga (IBC); che le IBC costituiranno la piattaforma ideale per creare le applicazioni della società dell'informazione;

considerando che le reti attualmente esistenti, ivi compresa l'**Euro-ISDN, evolveranno** verso reti avanzate in grado di garantire trasmissioni di dati a velocità variabile fino a capacità di banda larga compatibili con le diverse esigenze, e in particolare servizi e applicazioni multimediali; che questa evoluzione porterà alla realizzazione delle reti di comunicazioni integrate a banda larga (IBC); che le IBC costituiranno la piattaforma ideale per creare le applicazioni **future** della società dell'informazione;

(Emendamento 48)

Sedicesimo considerando

considerando la necessità di garantire un coordinamento efficace tra *i vari programmi comunitari* e in particolare, ove occorra, con i programmi a favore delle PMI, con i programmi orientati verso il contenuto delle informazioni (quali INFO 2000 e MEDIA 2) e con altre attività nell'ambito della società dell'informazione;

considerando la necessità di garantire un coordinamento efficace tra **lo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazioni, che deve tener conto delle esigenze del mondo reale, esclusi i progetti di dimostrazione, di sensibilizzazione o sperimentali, e i programmi specifici del Quarto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché tra gli altri programmi incentrati sulla realizzazione della società dell'informazione,** e in particolare, ove occorra, con i programmi a favore delle PMI, con i programmi orientati verso il contenuto delle informazioni (quali INFO 2000 e MEDIA 2) e con altre attività nell'ambito della società dell'informazione;

(Emendamento 10)

Diciottesimo considerando

considerando che il settore delle telecomunicazioni è in via di liberalizzazione; che lo sviluppo di applicazioni, servizi e reti transeuropei si fonda essenzialmente sull'iniziativa privata; che questi sviluppi a livello transeuropeo devono soddisfare le esigenze di mercato; che, su queste basi, gli operatori del settore interessati dovranno proporre progetti specifici d'interesse comune in *determinati* campi, seguendo procedure adeguate che garantiscano pari opportunità; che *dette procedure devono ancora essere definite e che occorre adottare un elenco dei settori prescelti*; che nella selezione dei progetti specifici d'interesse comune *la Commissione è coadiuvata da un comitato*;

considerando che il settore delle telecomunicazioni è in via di liberalizzazione; che lo sviluppo di applicazioni, servizi e reti transeuropei si fonda essenzialmente sull'iniziativa privata; che questi sviluppi a livello transeuropeo devono soddisfare **su scala europea** le esigenze di mercato **o le esigenze reali e considerevoli della società che non sono coperte dalle sole forze di mercato**; che, su queste basi, gli operatori del settore interessati dovranno proporre progetti specifici d'interesse comune in campi **prioritari**, seguendo procedure adeguate che garantiscano pari opportunità; che **la** selezione dei progetti specifici d'interesse comune **deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del trattato, segnatamente dell'articolo 129 D**;

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 49)

Diciannovesimo considerando

considerando che il finanziamento comunitario ai progetti d'interesse comune individuati nell'ambito della presente decisione deve essere valutato nel contesto del regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la procedura relativa alla concessione di un aiuto finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee; che, secondo il regolamento *in questione*, gli Stati membri interessati offrono un certo sostegno ai progetti d'interesse comune;

considerando che il finanziamento comunitario ai progetti d'interesse comune individuati nell'ambito della presente decisione deve essere valutato **non solo** nel contesto del regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la procedura relativa alla concessione di un aiuto finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, **ma anche utilizzando, su base sinergica, tutte le forme di aiuto finanziario intese allo sviluppo di nuove politiche che possono essere applicate nel settore delle telecomunicazioni, specialmente i fondi di coesione e strutturali, in modo da trarre pienamente vantaggio dal coordinamento tra le varie fonti e ottenere il massimo beneficio dal potenziale delle telecomunicazioni quale strumento volto a completare il mercato interno e ad aumentare la capacità di raccogliere le sfide che l'industria dell'Unione dovrà fronteggiare nel prossimo futuro, nonché quale strumento di coesione economica e sociale; considerando** che secondo il **succitato** regolamento, gli Stati membri interessati offrono un certo sostegno ai progetti di interesse comune;

(Emendamento 14)

Ventesimo considerando

considerando che la Commissione avvia azioni atte a garantire l'interoperabilità delle reti e a coordinare le attività degli Stati membri al fine di realizzare le reti di telecomunicazione transeuropee;

considerando che la Commissione **propone le necessarie regolamentazioni e** avvia azioni atte a garantire la **piena** interoperabilità **di tutte le reti interconnesse** e a coordinare le attività degli Stati membri al fine di realizzare le reti di telecomunicazione transeuropee, **indipendentemente dal loro coinvolgimento nei progetti di interesse comune summenzionati;**

(Emendamento 15)

Articolo 1

La presente decisione stabilisce una serie di orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni nel settore delle reti di *telecomunicazione* transeuropee. Detti orientamenti fissano i settori relativi ai progetti d'interesse comune e una procedura per la selezione di progetti specifici d'interesse comune negli stessi settori.

La presente decisione stabilisce una serie di orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni nel settore delle reti transeuropee **nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazione**. Detti orientamenti fissano i settori relativi ai progetti d'interesse comune e una procedura per la selezione di progetti specifici d'interesse comune negli stessi settori.

(Emendamento 18)

Articolo 2, parte introduttiva e primo trattino

La Comunità finanzia l'interconnessione delle reti di telecomunicazione, *segnatamente le reti di comunicazioni integrate a banda larga (IBC), la creazione e la diffusione di servizi e applicazioni interoperabili e delle infrastrutture necessarie*, oltre al relativo accesso, con l'obiettivo generale di:

La Comunità finanzia l'interconnessione delle reti **nel settore dell'infrastruttura** di telecomunicazione, **l'introduzione e lo sviluppo** di servizi e applicazioni interoperabili, oltre al relativo accesso, con l'obiettivo generale di:

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- favorire *un'evoluzione agevole* verso la società dell'informazione e, *soprattutto*, contribuire a soddisfare le esigenze sociali e a migliorare la qualità della vita;

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- favorire l'evoluzione **tecnica** verso la società dell'informazione **nonché fornire esperienze sugli effetti della diffusione di nuove reti e applicazioni sulle attività sociali** e contribuire a soddisfare le esigenze sociali e a migliorare la qualità della vita;

(Emendamento 50)

Articolo 3

La realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 seguirà le seguenti priorità.

- Conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni, segnatamente d'interesse collettivo, che contribuiscano a creare una società europea dell'informazione.
- Conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni che contribuiscano alla coesione economica e sociale, migliorando l'accesso alle informazioni in tutta l'Unione *sfruttando la diversità culturale dell'Europa*.
- Azioni destinate a incentivare iniziative interregionali *che riuniscano le regioni meno favorite* nell'avvio di servizi e applicazioni transeuropei di telecomunicazione.
- Conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni e servizi che contribuiscano a rafforzare il mercato interno e a creare posti di lavoro, segnatamente quelli che offrono alle PMI la possibilità di migliorare la loro competitività all'interno dell'Unione europea e a livello mondiale.
- Individuazione e conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di servizi generici transeuropei che offrano un accesso senza soluzione di continuità a tutte le informazioni, anche nelle zone rurali e periferiche, e che siano interoperabili con servizi equivalenti su scala mondiale.
- Conferma della fattibilità delle *nuove reti di supporto a fibre ottiche a larghissima banda*, ove ciò risulti necessario per le applicazioni e i servizi in questione, e incentivo all'interconnessione di tali reti.

L'ordine delle priorità nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 sarà il seguente:

- Individuazione e conferma della fattibilità **tecnica e commerciale nonché valutazione delle conseguenze sociali**, seguite dalla realizzazione di servizi generici transeuropei che offrano un accesso senza soluzione di continuità a tutte le informazioni, anche nelle zone rurali e periferiche, e che siano interoperabili con servizi equivalenti su scala mondiale.
- Individuazione ed eliminazione di lacune e anelli mancanti per un'efficace interconnessione e interoperabilità di tutti gli elementi delle reti di telecomunicazione in Europa e nel mondo, con un'attenzione particolare per le reti **Euro-ISDN e, qualora soddisfatti una potenziale domanda del mercato, accertata e consistente, per le reti IBC**.
- Conferma della fattibilità **tecnica e commerciale nonché valutazione delle conseguenze sociali**, seguite dalla realizzazione di **applicazioni, segnatamente d'interesse collettivo, che contribuiscano a creare una società europea dell'informazione, applicazioni impostate sulla diversità culturale europea o che promuovano lo scambio creativo di idee fra cittadini e la partecipazione alle attività sociali o politiche**.
- Conferma della fattibilità delle reti di supporto **IBC**, ove ciò risulti necessario per le applicazioni e i servizi in questione, e incentivo all'interconnessione delle reti.
- Conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni e servizi che contribuiscano a rafforzare il mercato interno e a creare posti di lavoro, segnatamente quelli che offrono alle PMI la possibilità di migliorare la loro competitività all'interno dell'Unione europea e a livello mondiale.
- Conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni che contribuiscano alla coesione economica e sociale, migliorando l'accesso alle informazioni in tutta l'Unione.

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- Individuazione ed eliminazione di lacune e anelli mancanti per un'efficace interconnessione e interoperabilità di tutti gli elementi delle reti di telecomunicazione in Europa e nel mondo, con un'attenzione particolare per le reti IBC.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- g) Azioni destinate a incentivare iniziative interregionali **transfrontaliere** nell'avvio di servizi e applicazioni transeuropei di telecomunicazione.
- h) **Promozione delle applicazioni che favoriscono la conoscenza e l'avvicinamento reciproci sviluppando al massimo l'interscambio economico e culturale nonché il partenariato con l'area del Mediterraneo, con i paesi dell'Europa centrale e orientale e della CSI nonché con l'America latina.**

(Emendamento 20)

Articolo 4, primo trattino

- individuazione dei progetti di interesse comune
- individuazione dei progetti di interesse comune **sulla base di criteri totalmente trasparenti per la scelta delle proposte così come per il controllo della loro applicazione.**

(Emendamento 22)

Articolo 4, trattino sesto bis (nuovo)

- **sviluppo e miglioramento delle comunicazioni a livello dell'amministrazione pubblica per giungere a un miglior coordinamento tra il settore pubblico e quello privato e tra il settore pubblico e i cittadini, per il tramite della «teleamministrazione» pubblica.**

(Emendamento 23)

Articolo 5

Ai sensi della presente decisione, le reti di *telecomunicazione* transeuropee vengono realizzate attraverso progetti d'interesse comune. L'allegato I contiene l'elenco dei settori all'interno dei quali verranno individuati i progetti d'interesse comune.

Ai sensi della presente decisione, le reti transeuropee **nel settore dell'infrastruttura** di telecomunicazione vengono realizzate attraverso progetti d'interesse comune. L'allegato I contiene l'elenco dei settori all'interno dei quali verranno individuati i progetti d'interesse comune.

(Emendamento 51)

Articolo 7, paragrafo 1

1. La Commissione, in consultazione con gli operatori del settore e conformemente ad altre politiche in materia di reti transeuropee, prepara un programma di lavoro per selezionare i campi per i quali proporre programmi specifici d'interesse comune, nell'ambito dei settori indicati all'allegato I. Il programma di lavoro viene aggiornato secondo il caso.

1. La Commissione, in consultazione con gli operatori del settore e conformemente ad altre politiche in materia di reti transeuropee, prepara un **progetto di** programma di lavoro per selezionare i campi per i quali proporre programmi specifici d'interesse comune, nell'ambito dei settori indicati all'allegato I, **e per individuare misure specifiche adatte a gruppi specifici di popolazione sulla base di criteri sociali o regionali, al fine di assicurare l'integrazione di tali gruppi in tutti i settori della società dell'informazione in fase di realizzazione.** Il programma di lavoro viene **approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio** e aggiornato secondo il caso **conformemente all'articolo 129 D del trattato.**

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 26)

Articolo 8, paragrafo 2

2. *Per i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione*

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure adottate. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

2. La Commissione è assistita da un comitato **consultivo** composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato e al Parlamento europeo un progetto delle misure proposte. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, se necessario procedendo a votazione. Il parere viene messo a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di far figurare la propria posizione a verbale. Il processo verbale viene trasmesso al Parlamento europeo. La Commissione tiene conto, per quanto possibile, del parere elaborato dal comitato così come delle osservazioni del Parlamento europeo. Informa il comitato e il Parlamento europeo di come ha tenuto conto dei loro pareri.

(Emendamento 27)

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino

- *preparazione e aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 7;* **soppresso**

(Emendamento 28)

Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino

- *alla definizione delle azioni complementari di sostegno e di coordinamento.* — *alla definizione delle azioni complementari di sostegno e di coordinamento, in particolare dell'attuazione delle proposte scelte e delle iniziative analoghe adottate, su scala nazionale o regionale, nel territorio dell'Unione.*

(Emendamento 29)

Articolo 9, paragrafo 2

2. Nel caso specifico dei progetti di interesse comune legati all'ISDN (di cui all'allegato 1, punto 3, primo paragrafo), si applicano gli orientamenti adottati dal Consiglio.

2. Nel caso specifico dei progetti di interesse comune legati all'**Euro-ISDN** (di cui all'allegato 1, punto 3, primo paragrafo), si applicano gli orientamenti adottati dal **Parlamento europeo e dal Consiglio**.

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 30)

Articolo 9, paragrafo 3

3. In occasione delle sue riunioni, la Commissione informa il comitato dei progressi registrati nell'applicazione del programma di lavoro.

3. In occasione delle sue riunioni la Commissione informa il comitato dei progressi registrati nell'applicazione del programma di lavoro **e informa per iscritto la commissione competente del Parlamento europeo.**

(Emendamento 32)

Allegato I, secondo comma, primo e secondo trattino

- Le **applicazioni**, attraverso le quali gli utenti interagiscono con i servizi generici e le reti di base per soddisfare le loro esigenze di natura professionale, educativa e sociale. *Per garantire il massimo beneficio agli utenti in tutta la Comunità, le applicazioni devono essere interoperabili tra loro.*
- I **servizi generici**, con cui s'intende una serie di servizi generici compatibili e la relativa gestione. Sostenendo requisiti comuni per le applicazioni, tali servizi integrano queste ultime, accentuandone l'interoperabilità.

- Le **applicazioni**, attraverso le quali gli utenti interagiscono con i servizi generici e le reti di base per soddisfare le loro esigenze di natura professionale, educativa e sociale.
- I **servizi generici**, con cui s'intende una serie di servizi generici compatibili e la relativa gestione. Sostenendo requisiti comuni per le applicazioni **e fornendo strumenti comuni non proprietari per lo sviluppo e l'impiego di nuove applicazioni**, tali servizi integrano queste ultime, accentuandone l'interoperabilità.

(Emendamento 33)

Allegato I, Sezione 1, frase introduttiva

Segue un elenco dei settori nell'ambito dei quali individuare i progetti relativi alle applicazioni:

Le applicazioni devono utilizzare lingue locali, a eccezione dei casi in cui sono destinate a categorie specifiche di utenti professionali nonché a essere interoperabili tra loro, al fine di apportare i massimi benefici a tutti gli utenti dell'Unione. Devono essere rivolte a fasce quanto più ampie possibili di utenti e dimostrare l'importanza dell'accesso dei cittadini a servizi d'interesse comune. La fase di conferma della fattibilità include una valutazione dell'impatto sociale e societario dell'introduzione dell'applicazione.

Segue un elenco dei settori nell'ambito dei quali individuare i progetti relativi alle applicazioni:

(Emendamento 34)

Allegato I, Sezione 1, secondo trattino

- **Insegnamento e formazione a distanza.** Rendere accessibili ai cittadini, alle scuole, agli istituti superiori e alle imprese servizi avanzati di insegnamento e formazione a distanza. Creare e rendere accessibili a distanza in tutta Europa centri atti a fornire software didattico e servizi di formazione per le PMI, le imprese di grandi dimensioni, il settore dell'istruzione e le amministrazioni pubbliche. Vanno inoltre sviluppati e promossi nuovi approcci alla formazione professionale *per la società dell'informazione.*

- **Insegnamento e formazione a distanza.** Rendere accessibili ai cittadini, alle scuole, agli istituti superiori e alle imprese servizi avanzati di insegnamento e formazione a distanza. Creare e rendere accessibili a distanza in tutta Europa centri atti a fornire software didattico e servizi di formazione per le PMI, le imprese di grandi dimensioni, il settore dell'istruzione e le amministrazioni pubbliche. Vanno inoltre sviluppati e promossi nuovi approcci alla formazione **generale, accademica, professionale e linguistica, quale parte della transizione verso la società dell'informazione.**

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 35)

Allegato I, Sezione 1, quarto trattino

- **Telematica applicata al settore dei trasporti.** Sfruttare al massimo le reti di telecomunicazione transeuropee per migliorare la gestione delle reti di trasporto e il supporto logistico per le industrie dei trasporti e lo sviluppo dei servizi a valore aggiunto. Ove occorra, i sistemi e i servizi telematici devono rappresentare anche uno strumento per attuare la politica comune dei trasporti. Sarà infine garantita la necessaria complementarità con e l'interoperabilità della rete di trasporto transeuropea.

- **Telematica applicata al settore dei trasporti.** Sfruttare al massimo le reti di telecomunicazione transeuropee per migliorare la gestione delle reti di trasporto. **Trasporti integrati multimodali, il trasporto personale non motorizzato, i trasporti pubblici e i modi di trasporto ecologici devono essere considerati prioritari.** Ove occorra, i sistemi e i servizi telematici devono rappresentare anche uno strumento per attuare la politica comune dei trasporti. Sarà infine garantita la necessaria complementarità con e l'interoperabilità della rete di trasporto transeuropea.

(Emendamento 36)

Allegato I, Sezione 1, sesto trattino

- **Telelavoro.** Promuovere il telelavoro *a domicilio* e in uffici decentrati con sistemi di comunicazione avanzati offrirà nuove forme di flessibilità a livello di luoghi di lavoro e di organizzazione del lavoro stesso. Decentrando le attività professionali, il telelavoro può contribuire a ridurre gli effetti ambientali prodotti dal pendolarismo giornaliero verso i centri urbani.

- **Telelavoro.** Promuovere il telelavoro in uffici decentrati e **se possibile a domicilio** con sistemi di comunicazione avanzati offrirà nuove forme di flessibilità a livello di luoghi di lavoro e di organizzazione del lavoro stesso. Decentrando le attività professionali, il telelavoro può contribuire a ridurre gli effetti ambientali prodotti dal pendolarismo giornaliero verso i centri urbani. **E' opportuno creare applicazioni per consentire tali sviluppi, garantendo la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e prevenendo i rischi di isolamento sociale che il telelavoro potrebbe comportare. Un'attenzione particolare va riservata alla valutazione delle conseguenze sociali di tali applicazioni.**

(Emendamento 37)

Allegato I, Sezione 1, dodicesimo trattino

- **Servizi telematici per il mercato del lavoro.** Sviluppare servizi in rete, quali le basi di dati contenenti informazioni sull'occupazione, onde sostenere il mercato del lavoro in trasformazione in Europa *e contribuire a risolvere il problema della disoccupazione.*

- **Servizi telematici per il mercato del lavoro.** Sviluppare servizi in rete, quali le basi di dati contenenti informazioni sull'occupazione, onde sostenere il mercato del lavoro in trasformazione in Europa, **pubblicizzare a livello dell'Unione le offerte di lavoro e incoraggiare la mobilità della manodopera e la graduale armonizzazione delle condizioni di lavoro.**

(Emendamento 38)

Allegato I, Sezione 1, tredicesimo trattino

- **Patrimonio culturale e linguistico.** Avviare iniziative per incentivare la conservazione e l'accesso al patrimonio

- **Patrimonio culturale e linguistico.** Avviare iniziative per incentivare la conservazione e l'accesso al patrimonio

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONE

culturale europeo e per dimostrare come le infrastrutture dell'informazione possano *contribuire allo sviluppo di contenuti locali nelle lingue locali*.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

culturale europeo (**compreso il sostegno a reti multimediali relative a musei e siti culturali e all'attività artistica**) e per dimostrare come le infrastrutture dell'informazione possano **favorire e potenziare l'impegno creativo e i suoi successi nonché incoraggiare i contenuti locali e la loro diffusione**.

(Emendamento 39)

Allegato I, Sezione 1, quattordicesimo trattino

- **Accesso dei cittadini ai servizi.** *Istituire applicazioni che dimostrino l'accesso dei cittadini ai servizi di interesse collettivo. Tra gli esempi si può citare l'istituzione di sportelli e punti di accesso in zone pubbliche, oltre che l'impiego di carte magnetiche e portafogli elettronici.* **soppresso**

(Emendamento 40)

Allegato I, paragrafo 1, trattino quattordicesimo bis (nuovo)

- **Accesso alle banche di dati al servizio della ricerca, dell'università e dell'impresa.**

(Emendamento 42)

Allegato I, Sezione 2, primo trattino

- **Realizzazione di servizi generici operativi transeuropei**, che comprendano, segnatamente, la posta elettronica, i sistemi di trasferimento di file, l'accesso on-line a basi di dati elettroniche e i servizi video. Vista l'urgente necessità di questo tipo di servizi, essi ricorreranno alle reti *commutate* transeuropee di base e all'accesso utenti esistenti. Tali servizi devono garantire elementi di servizio operanti su scala europea, la protezione e sicurezza delle informazioni, i servizi di sportello transeuropei e gli aiuti alla navigazione di rete, ecc.
- **Realizzazione di servizi generici operativi transeuropei**, che comprendano, segnatamente, la posta elettronica, i sistemi di trasferimento di file, l'accesso on-line a basi di dati elettroniche e i servizi video. Vista l'urgente necessità di questo tipo di servizi, essi ricorreranno alle reti transeuropee **esistenti o emergenti, fisse o mobili**, e all'accesso utenti. Tali servizi devono garantire elementi di servizio operanti su scala europea, la protezione e sicurezza delle informazioni, **in particolare la salvaguardia e la remunerazione della proprietà intellettuale, gli strumenti di pagamento**, i servizi di sportello transeuropei, **punti di accesso pubblici, sistemi che consentano l'uso di tessere magnetizzate e portafogli elettronici**, ecc.

(Emendamento 43)

Allegato I, Sezione 2, secondo trattino

- **Progressiva estensione dei servizi generici all'ambiente multimediale.** Questi servizi offriranno agli utenti finali l'accesso ai servizi multimediali e potrebbero riguardare anche la posta multimediale, il trasferimento di file ad alta velocità e i servizi video, inclusi quelli di video su richiesta (*video-on-demand*). Va incoraggiato l'utilizzo di questi
- **Progressiva estensione dei servizi generici all'ambiente multimediale.** Questi servizi offriranno agli utenti finali l'accesso ai servizi multimediali e potrebbero riguardare anche la posta multimediale, il trasferimento di file ad alta velocità e i servizi video, inclusi quelli di video su richiesta (*video-on-demand*). Va incoraggiato l'utilizzo di questi

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONE

servizi multimediali da parte di utenti commerciali e residenziali, oltre che l'integrazione di nuovi elementi del servizio come la traduzione automatica, il riconoscimento del linguaggio e le interfacce grafiche per l'utente.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

servizi multimediali da parte di utenti commerciali e residenziali, oltre che l'integrazione di nuovi elementi del servizio come la traduzione automatica, il riconoscimento del linguaggio, le interfacce grafiche per l'utente, **gli «agenti intelligenti», e va promosso l'uso di strumenti generici non proprietari basati su specifiche standard o disponibili al vasto pubblico.**

(Emendamento 44)

Allegato I, Sezione 2, terzo trattino

- **Introduzione della firma digitale non proprietaria quale base per la fornitura aperta del servizio e la mobilità d'uso.** I servizi generici dipenderanno da molti fornitori di servizi complementari e in concorrenza tra loro. La fornitura aperta del servizio e la mobilità d'uso assumeranno capitale importanza e, *in quest'ambito, si dovranno rendere disponibili al vasto pubblico e incentivare le firme elettroniche (digitali).*

- **Introduzione della firma digitale non proprietaria quale base per la fornitura aperta del servizio e la mobilità d'uso.** I servizi generici dipenderanno da molti fornitori di servizi complementari e in concorrenza tra loro. La fornitura aperta del servizio e la mobilità d'uso, **la protezione e la remunerazione della proprietà intellettuale, la disponibilità di metodi di autenticazione fisici alternativi a quelli convenzionali e i pagamenti elettronici** assumeranno capitale importanza e **richiederanno firme digitali (nomi elettronici o sistemi di autenticazione anonimi).**

(Emendamento 45)

Allegato I, Sezione 4, secondo trattino

- **Definizione degli strumenti di accesso alle reti a banda larga, ai tre livelli indicati.**

- **Definizione degli strumenti di accesso alle reti *IBy*.**

(Emendamento 46)

Allegato II, primo comma

La selezione dei progetti d'interesse comune tra tutti i progetti presentati dagli operatori del settore interessati nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7 si basa sulla *rispettiva* conformità agli obiettivi e alle priorità stabiliti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3. I progetti devono essere di natura transnazionale e *particolare attenzione sarà dedicata a quelli con caratteristiche interregionali.*

La selezione dei progetti d'interesse comune tra tutti i progetti presentati dagli operatori del settore interessati nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7 si basa sulla **loro esemplarità e sul loro valore quale incentivo e moltiplicatore per l'impiego o lo sviluppo di applicazioni della società dell'informazione**, in conformità agli obiettivi e alle priorità stabiliti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3. I progetti devono **coinvolgere operatori di più di uno Stato membro** ed essere di natura transnazionale, nel senso che sono concepiti in modo tale da soddisfare le esigenze esistenti nell'Unione ed essere applicati nella maggior parte degli Stati membri. Ciò non impedisce che la fase iniziale della loro attuazione, destinata a controllare la fattibilità tecnica e commerciale del progetto, possa essere attuata in un unico Stato membro, se si ritiene che le condizioni prevalenti in questo Stato membro siano rappresentative di quelle esistenti in altri Stati membri dove il progetto troverà infine applicazione.

Giovedì 1° febbraio 1996

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (COM(95)0224 — C4-0225/95 — 95/0124(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio COM(95)0224 95/0124 (COD) ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 129 D, paragrafo 1, e 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0225/95),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la sua risoluzione del 30 novembre 1994 sulla raccomandazione al Consiglio europeo: «L'Europa e la società dell'informazione planetaria» e su una comunicazione della Commissione delle Comunità Europee «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione» ⁽²⁾,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per la politica regionale, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0336/95),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
 5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta quale modificata dal Parlamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 302 del 14.11.1995, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 363 del 19.12.1994, pag. 33.

3. Accordo di cooperazione con il Vietnam *

A4-0004/96

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam (COM(95)0305 — C4-0348/95 — 95/0173(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(95)0305 — 95/0173(CNS)),
- visto l'accordo di cooperazione siglato dalla Commissione (COM(95)0305),

Giovedì 1° febbraio 1996

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 113 e 130 Y e dell'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C4-0348/95),
 - visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0004/96),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica socialista del Vietnam.

4. Accordi di partenariato e accordi interinali

B4-0111/96

Risoluzione sulla mancata consultazione del Parlamento europeo sull'accordo interinale UE-Russia

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 7 aprile 1995 sugli accordi di partenariato con i Nuovi Stati Indipendenti ⁽¹⁾,
- A. visto l'accordo ad interim UE-Russia sottoscritto il 17 luglio 1995 mediante il quale le disposizioni di politica commerciale dell'accordo di partenariato e di cooperazione, firmato nel giugno 1994, dovrebbero entrare in vigore prima della relativa ratifica,
 - B. considerando che la conclusione dell'accordo interinale era stata in un primo tempo bloccata dalle difficoltà di carattere politico-commerciale e successivamente dal conflitto in Cecenia,
 - C. ricordando la solenne Dichiarazione del Consiglio europeo di Stoccarda sull'Unione europea nella quale gli Stati membri si erano impegnati a consultare su base facoltativa il Parlamento europeo su tutti gli accordi dell'Unione europea che avessero importanza internazionale e per i quali il trattato CE non prevedeva l'obbligo di consultazione,
 - D. ricordando che il Consiglio finora aveva seguito tale impegno senza eccezioni,
1. ha preso atto con grande sorpresa della decisione del Consiglio del 17 luglio 1995 di non consultarlo sulla conclusione dell'accordo ad interim UE-Russia;
 2. è convinto che tale accordo sia indiscutibilmente di rilevanza internazionale e quindi esista l'impegno del Consiglio a una consultazione facoltativa del Parlamento;
 3. non vede nelle motivazioni addotte dal Consiglio per la mancata consultazione del Parlamento una giustificazione sufficiente per tale decisione e ricorda in particolare che una consultazione non avrebbe in nessun modo impedito la firma dell'accordo interinale UE-Russia, prevista per il 17 luglio 1995, e che la notifica della conclusione del processo di ratifica da parte dell'Unione europea è avvenuta soltanto a metà di ottobre 1995;
 4. rileva che la mancata consultazione del Parlamento sull'accordo ad interim UE-Russia non costituisce un precedente per la futura applicazione della solenne Dichiarazione di Stoccarda sulla conclusione di accordi di portata internazionale;
 5. ribadisce, alla luce delle esperienze con l'accordo interinale UE-Russia, la sua richiesta rivolta alla Conferenza intergovernativa del 1996 di rivedere in tal senso il trattato CE, in modo che tutti i trattati internazionali dell'Unione europea siano sottoposti al Parlamento nell'ambito della procedura di parere conforme;

⁽¹⁾ GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 298.

Giovedì 1° febbraio 1996

6. sottolinea la necessità di rispettare rigidamente i diritti e le competenze del Parlamento europeo nel settore della politica estera;
 7. si riserva di adottare tutti i passi per tutelare i suoi diritti di cooperazione nella conclusione degli accordi internazionali dell'Unione europea;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

5. Sicurezza in mare

B4-0112, 0113, 0114 e 0115/96

Risoluzione sulla sicurezza in mare

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla sicurezza in mare, in particolare i suoi pareri del 9 marzo 1994 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per le organizzazioni che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ⁽¹⁾, sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione di professioni marittime ⁽²⁾ e le sue risoluzioni dell'11 marzo 1994 su una politica comune sulla sicurezza dei mari ⁽³⁾ e del 27 ottobre 1994 sulla sicurezza in mare ⁽⁴⁾, un mese dopo il tragico disastro dell'Estonia,
 - vista la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sulla sicurezza dei traghetti passeggeri ro-ro, che comprendeva tutte le richieste principali avanzate dal Parlamento in materia di sicurezza in mare,
 - visto il nuovo l'articolo 75, paragrafo 1 C, del trattato CE, che inserisce la sicurezza dei trasporti fra le competenze dell'Unione,
 - visto l'articolo 7a del trattato CE sul mercato interno e l'articolo 5 sugli obblighi degli Stati membri,
 - viste le intenzioni della Commissione in materia di sicurezza in mare, esposte nel suo programma legislativo 1996,
 - visti i risultati della Conferenza SOLAS per il miglioramento della sicurezza delle navi passeggeri ro-ro, svoltasi a Londra dal 20 al 29 novembre 1995,
- A. considerando che più di un anno dopo il disastro dell'Estonia e in considerazione delle gravi perdite di vite umane in mare in incidenti analoghi, l'Unione europea dovrebbe aver realizzato progressi notevoli verso la definizione di un quadro di misure bene equilibrato volto a migliorare la sicurezza dei traghetti nonché delle altre navi passeggeri e da carico,
- B. considerando che è indispensabile elaborare senza indugio un quadro coerente ed efficace che consenta l'applicazione della legislazione vigente e di nuove normative al fine di evitare ulteriori incidenti nel settore dei trasporti via mare di merci e passeggeri,
- C. considerando che la crescente domanda di navi capaci di trasportare una maggiore quantità di persone e di merci conduce all'utilizzazione di navi più grandi con coperta piatta, il che mette ulteriormente in pericolo la stabilità ottimale di tali natanti e la loro capacità di rimanere a galla a seguito di una collisione e/o in condizioni meteorologiche avverse,
- D. considerando che le indagini su questi incidenti hanno individuato una serie di errori e omissioni, prevalentemente carenze tecniche e progettuali ma anche errori umani, inadeguate ispezioni e manutenzione delle navi, invecchiamento dei natanti o condizioni meteorologiche pericolose,

⁽¹⁾ GU C 91 del 28.3.1994, pag. 99.

⁽²⁾ GU C 91 del 28.3.1994, pag. 109.

⁽³⁾ GU C 91 del 28.3.1994, pag. 301.

⁽⁴⁾ GU C 323 del 21.11.1994, pag. 176.

Giovedì 1° febbraio 1996

- E. considerando il carattere internazionale della navigazione e la conseguente necessità di riconoscere e adottare misure accettate a livello internazionale per le navi d'alto mare, applicate uniformemente da tutti i paesi,
- F. considerando il risultato insoddisfacente dell'esercizio di evacuazione effettuato a Dover il 13 gennaio 1996,
1. prende atto dei risultati della Conferenza SOLAS del novembre 1995, soprattutto dell'adozione delle nuove regolamentazioni e dei nuovi accordi concernenti le navi passeggeri ro-ro; miglioramento degli standard di stabilità in caso di danno per le navi esistenti e nuove; riduzione del numero di persone a bordo dei traghetti ro-ro standard monocompartimentali; fissazione di un modello di metodo di controllo per la valutazione dell'equivalente delle prescrizioni specifiche di stabilità; risoluzione sugli accordi regionali in materia di prescrizioni specifiche;
 2. ritiene che questi accordi, unitamente al pacchetto di regolamenti e risoluzioni concernenti il miglioramento delle attrezzature di salvataggio e dell'evacuazione delle navi nonché la serie di prescrizioni operative e di navigazione altresì adottate nel contesto della Conferenza migliorerebbero considerevolmente le condizioni di una navigazione sicura purché siano applicate efficacemente e uniformemente da tutti i paesi;
 3. approva pienamente l'attività della Commissione a livello di OMI e di Unione europea, deplorando però il ritmo alquanto lento seguito dalla Commissione in questo settore tanto lo scorso anno quanto il prossimo, come risulta dal programma legislativo suo per il 1996;
 4. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla necessità di salvaguardare l'applicazione uniforme delle norme all'interno del territorio dell'Unione europea;
 5. chiede alla Commissione di integrare al più presto possibile il suo programma di lavoro in questo settore e di proporre normative riguardanti in particolare misure nei seguenti settori:
 - a) infrastrutture basate a terra per impianti satellitari che consentano una rapida reazione qualora navi si trovino in pericolo;
 - b) rafforzamento dei servizi guardacoste nazionali, con un migliore coordinamento fra di essi;
 - c) norme vincolanti per le ispezioni sull'integrità strutturale della chiglia delle navi, combinate con un sistema di sanzioni gravi, adottate a livello nazionale, qualora negligenze e/o omissioni contribuiscano ad un incidente in mare, in particolare se vi siano vittime;
 6. invita la Commissione a proporre una soluzione adeguata per i problemi connessi alla progettazione dei traghetti roll-on/roll-off, sulla base di standard di sicurezza elevati; appoggia gli accordi regionali conclusi nell'ambito dell'Unione europea volti a elaborare requisiti più elevati di stabilità e solidità per le navi;
 7. chiede alla Commissione di proporre misure che garantiscano che tutte le navi che battono bandiera di paesi terzi e utilizzano uno o più porti comunitari si conformino alle stesse prescrizioni di sicurezza osservate dalle navi che battono bandiera di uno Stato membro e siano soggette al medesimo sistema di controlli rigorosi;
 8. approva l'eliminazione graduale delle navi monocompartimentali e le misure operative e di navigazione adottate;
 9. chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare un'applicazione rigorosa della direttiva sui controlli dello Stato d'approdo, recentemente adottata, allo scopo di eliminare dalle acque dell'Unione le navi che non rispettano gli standard, che di norma battono bandiera di comodo;
 10. chiede alla Commissione di proporre una ricerca per garantire l'armonizzazione a un livello adeguatamente elevato dei metodi e dei criteri di controllo, per assicurare l'osservanza concreta e coerente delle prescrizioni di stabilità qualora sia superato lo standard di stabilità in caso di danno SOLAS 90;
 11. ritiene che l'insorgenza dell'errore umano in una percentuale elevata di incidenti marittimi corrisponda a un gran numero di fattori che vanno dalla scarsità della formazione alla mediocrità delle condizioni di lavoro passando per l'inadeguatezza delle condizioni di salute e di sicurezza a bordo, gli orari di lavoro eccessivi e l'insufficienza degli equipaggi; esorta la Commissione a riesaminare la questione dell'importanza degli effettivi e dei periodi di riposo, a vietare che la guida della nave sia affidata a un'unica persona, a considerare il problema dell'affaticamento — in particolare dell'eccesso di straordinari — e a vigilare affinché gli ufficiali e l'equipaggio di una nave comprendano perfettamente le istruzioni fornite in una lingua comune;

Giovedì 1° febbraio 1996

12. chiede alla Commissione e al Consiglio di promuovere la flotta europea, la quale ha registrato un costante declino negli ultimi decenni, adottando misure positive fra cui il registro EUROS, di fissare gli standard necessari e di contribuire all'eliminazione delle navi non conformi alla norma nel traffico marittimo;

13. invita la Commissione e il Consiglio ad applicare norme ambientali più rigorose nonché misure di controllo efficacemente coordinate in tutti gli Stati membri, stabilendo una rete di rotte per il trasporto via mare delle merci inquinanti e pericolose che evitino le zone costiere ecologicamente sensibili e intensificando l'osservazione dell'inquinamento marino;

14. chiede alla Commissione di presentare proposte sulle navi passeggeri, compresi i catamarani e i traghetti ad alta velocità;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e agli Stati candidati all'adesione, nonché a tutte le autorità marittime competenti.

6. Mercato delle telecomunicazioni

A4-0334/95

Risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE della Commissione in relazione alla realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni (COM(95)1843 — C4-0415/95)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di direttiva della Commissione (COM(95)1843 — C4-0415/95(CNS),
- visto l'articolo 90 del trattato CE,
- viste le sue risoluzioni del 7 aprile 1995 ⁽¹⁾ e del 19 maggio 1995 ⁽²⁾ relative al «Libro verde sulla liberalizzazione delle strutture di telecomunicazione e sulle reti di televisione via cavo»,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0334/95),

- A. considerando che la Commissione dà seguito, con il presente progetto di direttiva, al suo «Libro verde», sul quale il Parlamento ha avuto occasione di esprimersi favorevolmente,
- B. considerando che rispetto al «Libro verde» la Commissione non ha inserito nel suo progetto di direttiva diversi elementi di cui il Parlamento aveva sottolineato l'importanza, in particolare la necessità del finanziamento del servizio universale da parte di tutti gli operatori,
- C. considerando che l'apertura del mercato europeo delle telecomunicazioni non deve avvenire a vantaggio di imprese di paesi terzi se non nella misura in cui questi paesi assicurano possibilità equivalenti ai fornitori europei,

1. accoglie favorevolmente il progetto di direttiva della Commissione sia per quanto riguarda il principio che gli obiettivi;

2. ricorda tuttavia che la procedura dell'articolo 90, paragrafo 3, del trattato CE, può essere giustificata come strumento atto a evitare ostacoli normativi alla concorrenza ma non deve sostituirsi agli strumenti legislativi previsti dal trattato, in particolare all'articolo 100 A, per determinare le norme di funzionamento di un settore economico nell'Unione;

3. ritiene in particolare che le disposizioni del progetto di direttiva debbano applicarsi senza pregiudizio alla futura legislazione comunitaria relativa all'organizzazione delle attività di telecomunicazione nell'Unione e in particolare senza pregiudizio alla creazione di un'autorità europea delle telecomunicazioni, all'assegnazione di licenze, all'interconnessione e all'interoperabilità delle norme applicabili al servizio universale e a quelle relative alla numerazione e ai servizi degli elenchi telefonici;

⁽¹⁾ GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 310.

⁽²⁾ GU C 151 del 19.6.1995, pag. 479.

Giovedì 1° febbraio 1996

4. insiste quindi sulla necessità di garantire che gli Stati membri non adottino nuove legislazioni nazionali, soprattutto in materia di numerazione, di contabilità analitiche e di finanziamento del servizio universale che possano rendere più difficile l'attuazione della futura legislazione comunitaria;
5. ricorda quanto sia indispensabile la trasparenza tanto per quanto riguarda le condizioni per la concessione di licenze quanto le modalità di utilizzazione, da parte di nuovi gestori di reti e di servizi di telecomunicazione, del loro diritto all'interconnessione;
6. respinge qualsiasi deroga all'apertura del mercato delle telecomunicazioni in uno Stato membro che non sia giustificata in modo esplicito e trasparente dalla realizzazione degli adeguamenti strutturali necessari;
7. sottolinea che apertura dei mercati e parità di condizioni di concorrenza devono conciliarsi con i requisiti nei confronti di tutti gli operatori in materia di ripartizione sociale dei costi e livello equivalente di servizi per i cittadini delle varie regioni e per i vari gruppi di cittadini;
8. considera quindi necessario apportare le seguenti modifiche al progetto di direttiva della Commissione:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Modifica 1)

Considerando (2)

(2) *In seguito alle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazione ⁽¹⁾, il Consiglio ha chiesto all'unanimità la liberalizzazione di tutti i servizi di telefonia vocale al pubblico entro il 1° gennaio 1998, fatto salvo un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni per consentire agli Stati membri con reti meno sviluppate, quali la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, di predisporre l'adeguamento necessario, in particolare quello delle tariffe. Inoltre secondo il Consiglio, anche alle reti più piccole dovrebbe essere accordato, nei casi giustificati, un periodo di adeguamento massimo di due anni ⁽²⁾. Successivamente, il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità il principio secondo cui anche la fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione dovrebbe essere liberalizzata entro il 1° gennaio 1998, fatti salvi gli stessi periodi di transizione convenuti per la liberalizzazione della telefonia locale ⁽³⁾. Inoltre il Consiglio ha definito gli orientamenti di base per il futuro quadro normativo ⁽⁴⁾.*

soppresso

⁽¹⁾ Sulla base della comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 1992, concernente la relazione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione [SEC(92)1048].

⁽²⁾ Risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato, GU n. C 213 del 6.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ Risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994, su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, GU n. C 379 del 31.12.1994, pag. 4.

⁽⁴⁾ Risoluzione del Consiglio del... luglio 1995, sul futuro quadro normativo per le telecomunicazioni, GU n. C... 1995, pag....

(*) GU C 263 del 10.10.1995, pag. 6.

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Modifica 2)

Considerando (4), primo comma

(4) Nel 1990, la Commissione ha comunque concesso una deroga temporanea ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura della telefonia vocale, in quanto i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio del servizio di telefonia e l'apertura di questo servizio alla concorrenza avrebbe potuto, a quel momento, minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo all'adempimento della missione loro affidata che consiste nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente. *Nel frattempo il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità* che esistono strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali e/o esclusivi per garantire l'adempimento di detta missione di interesse generale.

(4) Nel 1990, la Commissione ha comunque concesso una deroga temporanea ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura della telefonia vocale, in quanto i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio del servizio di telefonia e l'apertura di questo servizio alla concorrenza avrebbe potuto, a quel momento, minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo all'adempimento della missione loro affidata che consiste nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente. Esistono **tuttavia** strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali e/o esclusivi per garantire l'adempimento di detta missione di interesse generale.

(Modifica 3)

Considerando (5)

(5) Per tali motivi *e in conformità delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994*, non risulta più giustificata la deroga concessa nei confronti della telefonia vocale. Sarebbe necessario porre fine alla deroga accordata dalla direttiva 90/388/CEE e modificare di conseguenza la direttiva stessa, ivi comprese le definizioni usate. Per poter consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all'introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l'esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998. *Come precisato nelle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994*, gli Stati membri con reti meno sviluppate *o con reti più piccole potranno beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni al fine di realizzare gli adeguamenti strutturali necessari. Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più piccole.*

(5) Per tali motivi non risulta più giustificata la deroga concessa nei confronti della telefonia vocale; sarebbe necessario porre fine alla deroga accordata dalla direttiva 90/388/CEE e modificare di conseguenza la direttiva stessa, ivi comprese le definizioni usate. Per poter consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all'introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l'esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998. Gli Stati membri con reti meno sviluppate **devono poter beneficiare di una deroga limitata nel tempo allorché sia giustificata dalla necessità di realizzare adeguamenti strutturali e rigorosamente solo nella misura necessaria a tali adeguamenti.**

(Modifica 4)

Considerando (10)

(10) I nuovi fornitori autorizzati di telefonia vocale saranno in grado di competere efficacemente con gli organismi di telecomunicazioni esistenti soltanto se potranno disporre di un'adeguata numerazione da assegnare ai propri abbonati. Inoltre, qualora i numeri fossero attribuiti dagli organismi di telecomunicazioni, questi ultimi si riserverebbero con ogni probabilità i numeri migliori lasciando ai concorrenti numeri insufficienti o numeri meno attraenti sotto il profilo commer-

(10) I nuovi fornitori autorizzati di telefonia vocale saranno in grado di competere efficacemente con gli organismi di telecomunicazioni esistenti soltanto se potranno disporre di un'adeguata numerazione da assegnare ai propri abbonati **e se gli abbonati potranno conservare, quando sia loro necessario, il proprio numero telefonico indipendentemente dal fornitore e, comunque, garantendo continuità.** Inoltre, qualora i numeri fossero attribuiti dagli organismi di telecomuni-

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ziale, per esempio a causa della loro lunghezza. Mantenendo tale facoltà agli organismi di telecomunicazioni, gli Stati membri indurrebbero detti organismi ad abusare della loro posizione sul mercato della telefonia vocale, comportandosi quindi in maniera contraria all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86 del trattato. Di conseguenza, la definizione e la gestione del piano nazionale di numerazione dovrebbero essere affidate ad un ente indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e sarebbe necessario predisporre una procedura di assegnazione dei numeri, ove richiesto, basata su criteri di obiettività, trasparenza e senza effetti discriminatori.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

cazioni, questi ultimi si riserverebbero con ogni probabilità i numeri migliori lasciando ai concorrenti numeri insufficienti o numeri meno attraenti sotto il profilo commerciale, per esempio a causa della loro lunghezza. Mantenendo tale facoltà agli organismi di telecomunicazioni, gli Stati membri indurrebbero detti organismi ad abusare della loro posizione sul mercato della telefonia vocale, comportandosi quindi in maniera contraria all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86 del trattato. Di conseguenza, la definizione e la gestione del piano nazionale di numerazione dovrebbero essere affidate ad un ente indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e sarebbe necessario predisporre una procedura di assegnazione dei numeri, ove richiesto, basata su criteri di obiettività, trasparenza e senza effetti discriminatori **e che non impedisca o non inibisca la portabilità dei numeri.**

(Modifica 5)

Considerando (11), secondo comma

Tali misure in materia di concorrenza dovrebbero riguardare in primo luogo l'obbligo, da parte degli organismi di telecomunicazioni, di pubblicare condizioni uniformi di interconnessione alla loro telefonia vocale e alle reti a disposizione del pubblico, compresi i listini prezzi e i punti di accesso per l'interconnessione, entro i sei mesi precedenti l'effettiva data di liberalizzazione della telefonia vocale e della capacità di trasmissione per le telecomunicazioni, che tale offerta uniforme dovrebbe essere sufficientemente suddivisa in singole voci per consentire ai nuovi gestori *di acquistare soltanto quegli elementi dell'offerta di cui hanno effettivamente bisogno*. Non dovrebbero inoltre esservi discriminazioni sulla base dell'origine delle chiamate e/o delle reti.

Tali misure in materia di concorrenza dovrebbero riguardare in primo luogo l'obbligo, da parte degli organismi di telecomunicazioni, di pubblicare condizioni uniformi di interconnessione alla loro telefonia vocale e alle reti a disposizione del pubblico, compresi i listini prezzi e i punti di accesso per l'interconnessione, entro i sei mesi precedenti l'effettiva data di liberalizzazione della telefonia vocale e della capacità di trasmissione per le telecomunicazioni, che tale offerta uniforme dovrebbe essere sufficientemente suddivisa in singole voci per consentire ai nuovi gestori **di assicurarsi che le tariffe applicate riflettano ragionevolmente il costo effettivo della prestazione di servizio di interconnessione e non comprendano elementi non pertinenti**. Non dovrebbero inoltre esservi discriminazioni sulla base dell'origine delle chiamate e/o delle reti.

(Modifica 6)

Considerando (11), terzo comma

Queste condizioni uniformi dovrebbero essere mantenute per il periodo di tempo necessario a consentire la comparsa di una concorrenza efficace. L'esperienza dimostra che può essere considerato ragionevole un periodo di tempo di almeno cinque anni dalla data di abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di telefonia vocale.

soppresso

(Modifica 7)

Considerando (12), primo comma

(12) Inoltre, per consentire il controllo degli obblighi di interconnessione a norma del diritto in materia di concorrenza, il sistema di contabilità applicato nei confronti della fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni dovrebbe identificare chiaramente gli elementi di costo relativi ai prezzi dell'interconnessione e in particolare, per ogni elemento dell'interconnessione offerta, la base di detto ele-

(12) Inoltre, per consentire il controllo degli obblighi di interconnessione a norma del diritto in materia di concorrenza, il sistema di contabilità applicato nei confronti della fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni dovrebbe identificare chiaramente gli elementi di costo relativi ai prezzi dell'interconnessione e in particolare, per ogni elemento dell'interconnessione offerta, la base di detto ele-

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

mento di costo (*costi diretti inclusi, costi marginali o costi autonomi*). Tale contabilità dovrebbe consentire inoltre un adeguato controllo, in modo da impedire all'organismo di telecomunicazioni di calcolare oneri inferiori a quelli imputati a un concorrente *anche qualora ciò dovesse essere giustificato* da differenziali di costo oggettivi.

mento di costo, **allo scopo di garantire che in questo computo del prezzo non vengano inseriti elementi non pertinenti**. Tale contabilità dovrebbe consentire inoltre un adeguato controllo, in modo da impedire all'organismo di telecomunicazioni di calcolare oneri inferiori a quelli imputati a un concorrente **a meno che ciò non sia giustificato** da differenziali di costo oggettivi.

(Modifica 8)

Considerando (13)

(13) L'obbligo di pubblicare costi e condizioni d'interconnessione uniformi non osta alla negoziazione di accordi speciali o personalizzati per un insieme specifico o per l'impiego di componenti separati della rete telefonica pubblica commutata e/o alla concessione di sconti per determinati fornitori di servizi o grandi abbonati, ove giustificato.

(13) L'obbligo di pubblicare costi e condizioni d'interconnessione uniformi non osta alla negoziazione di accordi speciali o personalizzati per un insieme specifico o per l'impiego di componenti separati della rete telefonica pubblica commutata e/o alla concessione di sconti per determinati fornitori di servizi o grandi abbonati, ove giustificato **e non discriminatorio**.

(Modifica 9)

Considerando (13) bis (nuovo)

(13 bis) Ciascun operatore deve essere responsabile della tariffazione e dell'istadamento del traffico dei suoi clienti fino al punto di interconnessione di sua scelta.

(Modifica 10)

Considerando (16), secondo comma

(16) *I regimi di finanziamento gravanti in maniera sproporzionata sui nuovi gestori e in grado quindi di rafforzare la posizione dominante degli organismi di telecomunicazioni risulterebbero contrari all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86 del trattato.* Indipendentemente dal regime di finanziamento che gli Stati membri decidano di attuare, essi devono garantire che *solo* i fornitori di servizi e reti pubbliche di telecomunicazioni contribuiscano alla prestazione e/o al finanziamento degli obblighi di servizio universale e che il metodo di ripartizione tra gli interessati sia basato su criteri di oggettività e non discriminazione e risulti conforme al principio di proporzionalità. *In base a tale principio, potrebbe essere giustificato esonerare i nuovi gestori che non abbiano ancora ottenuto un'importante presenza sul mercato.*

(16) Indipendentemente dal regime di finanziamento che gli Stati membri decidono di attuare, essi devono garantire che **tutti** i fornitori di servizi e reti pubbliche di telecomunicazione contribuiscano alla prestazione e/o al finanziamento degli obblighi di servizio universale e che il metodo di ripartizione tra gli interessati sia basato su criteri di oggettività e non discriminazione e risulti conforme al principio di proporzionalità.

(Modifica 11)

Considerando (17)

(17) Attualmente la struttura tariffaria della telefonia locale prevista dagli organismi di telecomunicazioni in alcuni Stati membri è ancora disgiunta dai costi. Alcune categorie richia-

(17) Attualmente la struttura tariffaria della telefonia vocale prevista dagli organismi di telecomunicazioni in alcuni Stati membri è ancora disgiunta dai costi. Alcune categorie richia-

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONE

mate sono eseguite in perdita e beneficiano di sovvenzioni interne derivanti da i proventi di altre categorie. I prezzi artificialmente bassi impediscono tuttavia la concorrenza, in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati a entrare nel segmento in questione del mercato della telefonia vocale e risultano pertanto contrari al disposto dell'articolo 86 del trattato a meno che non siano giustificati a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, in relazione a utenti finali o gruppi di utenti finali specifici ed identificati. Gli Stati membri dovrebbero eliminare tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e, in particolare, quelle che impediscono l'adeguamento delle tariffe non in linea con i costi, aumentando quindi l'onere della fornitura del servizio universale.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

mate sono eseguite in perdita e beneficiano di sovvenzioni interne derivanti da i proventi di altre categorie. I prezzi artificialmente bassi impediscono tuttavia la concorrenza, in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati a entrare nel segmento in questione del mercato della telefonia vocale e risultano pertanto contrari al disposto dell'articolo 86 del trattato a meno che non siano giustificati a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, in relazione a utenti finali o gruppi di utenti finali specifici ed identificati. Gli Stati membri dovrebbero eliminare tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e, in particolare, quelle che impediscono l'adeguamento delle tariffe non in linea con i costi, aumentando quindi l'onere della fornitura del servizio universale. **In attesa di tale riequilibrio, laddove ciò sia giustificato, la parte dei costi insufficientemente coperti dalla struttura tariffaria deve formare l'oggetto di un'equa ripartizione tra tutti gli utenti.**

(Modifica 12)

Considerando (18), secondo comma

La Commissione esaminerà la situazione esistente negli Stati membri in cui venga applicato un sistema di oneri supplementari *cinque anni dopo l'introduzione della piena concorrenza* per accertare se questi regimi di finanziamento non creino situazioni incompatibili con la normativa comunitaria.

La Commissione esaminerà la situazione esistente negli Stati membri in cui venga applicato un sistema di oneri supplementari per accertare se questi regimi di finanziamento non creino situazioni incompatibili con la normativa comunitaria.

(Modifica 13)

Considerando (19), terzo comma

Qualora le esigenze fondamentali impedissero la concessione di tali diritti di passaggio ai nuovi gestori, gli Stati membri dovrebbero *almeno* garantire a questi ultimi *di accedere, ove possibile sotto il profilo tecnico* e a condizioni ragionevoli, alle canalette o ai poli esistenti dell'organismo di telecomunicazioni laddove tali infrastrutture risultassero necessarie per l'installazione della loro rete. In assenza di tali disposizioni, gli organismi di telecomunicazioni sarebbero indotti a limitare l'accesso dei propri concorrenti a queste infrastrutture essenziali, abusando quindi della propria posizione dominante. La mancata adozione di tali disposizioni risulterebbe pertanto contraria all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86.

Le esigenze fondamentali **in materia di ecologia e di urbanistica impediscono spesso** la concessione di tali diritti di passaggio ai nuovi gestori e gli Stati membri dovrebbero garantire **che** questi ultimi, **in mancanza di una infrastruttura autonoma, abbiano accesso** alle canalette o ai poli esistenti dell'organismo di telecomunicazioni a condizioni ragionevoli laddove tali infrastrutture risultassero necessarie per l'installazione della loro rete. In assenza di tali disposizioni, gli organismi di telecomunicazioni sarebbero indotti a limitare l'accesso dei propri concorrenti a queste infrastrutture essenziali, abusando quindi della propria posizione dominante. La mancata adozione di tali disposizioni risulterebbe pertanto contraria all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86.

(Modifica 14)

Considerando (22), secondo comma

Per tener conto della situazione specifica degli Stati membri con reti meno sviluppate e degli Stati membri con reti molto piccole la Commissione può concedere, su richiesta, periodi transitori supplementari come indicato in precedenza.

soppresso

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Modifica 15)

Considerando (23)

(23) L'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali per l'installazione di nuove reti di telecomunicazioni avrebbe conseguenze meno importanti qualora gli Stati membri non consentissero l'allacciamento degli apparecchi terminali a queste nuove reti. Se gli Stati membri decidessero di imporre l'omologazione a detti apparecchi terminali, dovrebbero notificare alla Commissione le specifiche elaborate in base alla direttiva 88/301/CEE del Consiglio. In tal caso gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per evitare che i ritardi registrati nell'adozione di queste nuove specifiche possano rinviare l'accesso al mercato. Come disposto dall'articolo 3 della direttiva 88/301/CEE per quanto riguarda gli apparecchi da collegare alle reti pubbliche esistenti, gli Stati membri *non hanno la facoltà di limitare* l'allacciamento di tali apparecchi alle nuove reti autorizzate, fatto salvo il caso in cui possano dimostrare che gli apparecchi in questione non rispondono ai requisiti fondamentali precisati all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE.

(23) L'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali per l'installazione di nuove reti di telecomunicazioni avrebbe conseguenze meno importanti qualora gli Stati membri non consentissero l'allacciamento degli apparecchi terminali a queste nuove reti. Se gli Stati membri decidessero di imporre l'omologazione a detti apparecchi terminali, dovrebbero notificare alla Commissione le specifiche elaborate in base alla direttiva 88/301/CEE del Consiglio. In tal caso gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per evitare che i ritardi registrati nell'adozione di queste nuove specifiche possano rinviare l'accesso al mercato. Come disposto dall'articolo 3 della direttiva 88/301/CEE per quanto riguarda gli apparecchi da collegare alle reti pubbliche esistenti, gli Stati membri **dovrebbero garantire** l'allacciamento di tali apparecchi **impedendo in particolare che gli organismi di telecomunicazione ne limitino l'allacciamento** alle nuove reti autorizzate, fatto salvo il caso in cui possano dimostrare che gli apparecchi in questione non rispondono ai requisiti fondamentali precisati all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE.

(Modifica 16)

Considerando (25)

(25) La definizione a livello nazionale di procedure in materia di autorizzazione, interconnessione, servizio universale, numerazione e diritti di passaggio *non osta* all'armonizzazione di dette procedure mediante *direttiva* del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP).

(25) La definizione a livello nazionale di procedure in materia di autorizzazione, interconnessione, servizio universale, numerazione e diritti di passaggio **ha solo carattere provvisorio in attesa dell'armonizzazione successiva** di dette procedure mediante **adeguati strumenti legislativi** del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP).

(Modifica 17)

ARTICOLO 1, PUNTO 2)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 90/388/CEE)

b) diritti speciali che limitano *a due o più* il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi o reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;

b) diritti speciali che limitano, **salvo casi di esigenze essenziali**, il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi o reti di telecomunicazioni **o che, nel caso di esistenza di tali esigenze essenziali, limitino il numero o il carattere delle imprese autorizzate secondo criteri che non siano obiettivi, proporzionali e non discriminatori**;

(Modifica 18)

ARTICOLO 1, PUNTO 4)

Articolo 3 ter, comma terzo bis (direttiva 90/388/CEE)

Entro il 1° luglio 1997 gli Stati membri garantiscono la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni e assicurano che l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Entro il 1° luglio 1997 gli Stati membri garantiscono la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni e assicurano che l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. **Il sistema di numerazione deve**

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

garantire che, allorché un abbonato cambia di fornitore di servizi, l'informazione relativa al suo nuovo numero sia comunicata per un periodo sufficiente ai corrispondenti che cercano di raggiungerlo al suo vecchio numero e che, se lo desidera, possa conservare lo stesso numero di chiamata pagando in ragione del costo che tale operazione comporta.

(Modifica 19)

ARTICOLO 1, PUNTO 7)

Articolo 4 bis, paragrafo 1 (direttiva 90/388/CEE)

1. Fatta salva la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni garantiscano l'interconnessione con il proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete commutata di telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura del servizio o delle reti in questione in base a condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti, secondo quanto stabilito in allegato e in conformità di criteri oggettivi.

1. Fatta salva la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni garantiscano l'interconnessione con il proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete commutata di telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura del servizio o delle reti in questione in base a condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti, secondo quanto stabilito in allegato e in conformità di criteri oggettivi. **Tutti gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni che dispongono dei mezzi essenziali riguardo ai quali i concorrenti non dispongono di alternative economiche devono fornire un accesso aperto e non discriminatorio a tali mezzi facendo conoscere pubblicamente le condizioni di interconnessione.**

(Modifica 20)

ARTICOLO 1, PUNTO 7)

Articolo 4 bis, paragrafo 5 (direttiva 90/388/CE)

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono valide per un periodo di *cinque* anni dalla data di abolizione effettiva di questi diritti speciali e/o esclusivi concessi all'organismo di telecomunicazioni per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione riesamina tuttavia il presente articolo qualora il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione anteriormente alla fine di tale periodo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono valide per un periodo di **due** anni dalla data di abolizione effettiva di questi diritti speciali e/o esclusivi concessi all'organismo di telecomunicazioni per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione riesamina tuttavia il presente articolo qualora il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione anteriormente alla fine di tale periodo.

(Modifica 21)

ARTICOLO 1, PUNTO 7)

Articolo 4 quater, primo comma, lettera a) (direttiva 90/338/CEE)

a) riguardare *esclusivamente* le imprese fornitrici di telefonia vocale o di reti *pubbliche* di telecomunicazioni;

a) riguardare **tutte** le imprese fornitrici di reti di telecomunicazioni;

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Modifica 22)

ARTICOLO 1, PUNTO 7)

Articolo 4 quater, terzo comma (direttiva 90/388/CEE)

Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di *riequilibrare* le tariffe *ed in particolare di adeguare i prezzi non in linea con i costi che aumentano quindi l'onere della fornitura del servizio universale*.

Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di **stabilire** le tariffe **in funzione delle condizioni di mercato, in particolare in vista di una struttura di tariffe basate sui costi reali**.

(Modifica 23)

ARTICOLO 1, PUNTO 7)

Articolo 4 sexies (direttiva 90/388/CEE)

Per quanto riguarda le esigenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3 e all'articolo 4 bis, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni *e gli Stati membri con reti molto piccole possono ottenere, su richiesta, un periodo di transizione supplementare massimo di due anni onde poter realizzare i necessari adeguamenti strutturali*.

Gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni **per realizzare completamente o in parte** le esigenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3 e all'articolo 4 bis, paragrafi da 1 a 3, **di tale direttiva, allorché lo giustifichi la necessità di realizzare adeguamenti strutturali. Le domande devono essere corredate da una descrizione dettagliata degli adeguamenti previsti nonché da una precisa valutazione del calendario proposto per la loro realizzazione. Esse verranno comunicate su richiesta ad ogni interessato.**

La Commissione valuta tali richieste e prende una decisione debitamente motivata, entro tre mesi, sul principio, sulla portata e sulla durata massima della dilazione concessa.

(Modifica 24)

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

2. *Per quanto riguarda* le esigenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni *e gli Stati membri con reti molto piccole possono ottenere, su richiesta, un periodo di transizione supplementare massimo di due anni onde poter realizzare i necessari adeguamenti strutturali*.

2. Gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni **per l'attuazione completa o parziale delle** esigenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, **allorché sia giustificata la necessità di realizzare adeguamenti strutturali. Le domande devono essere corredate da una descrizione dettagliata degli adeguamenti previsti nonché da una precisa valutazione del calendario proposto per la loro realizzazione. Esse verranno comunicate su richiesta ad ogni interessato.**

La Commissione valuta tali richieste e prende una decisione debitamente motivata, entro tre mesi, sul principio, sulla portata e sulla durata massima della dilazione concessa.

(Modifica 25)

ARTICOLO 4

Qualora gli Stati membri *decidano* di adottare specifiche di omologazione per gli apparecchi terminali destinati al collegamento con le nuove reti pubbliche di telecomunicazioni autorizzate a norma della presente direttiva, essi notificano tali specifiche alla Commissione, sotto forma di progetto, in conformità della direttiva 83/189/CEE.

Gli Stati membri **possono** adottare specifiche di omologazione per gli apparecchi terminali destinati al collegamento con le nuove reti pubbliche di telecomunicazioni autorizzate a norma della presente direttiva, **esclusivamente sulla base delle esigenze essenziali precisate all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE**. Essi notificano tali specifiche alla Commissione, sotto forma di progetto, in conformità della direttiva 83/189/CEE.

Giovedì 1° febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONE

In assenza di dette specifiche gli Stati membri *non rifiutano* l'allacciamento degli apparecchi terminali con le nuove reti pubbliche *né la loro successiva entrata in funzione*, fatti salvi i casi in cui dimostrano che gli apparecchi terminali non rispondono ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

In assenza di dette specifiche gli Stati membri **garantiranno il diritto di** allacciamento degli apparecchi terminali con le nuove reti pubbliche **rendendoli operativi**, fatti salvi i casi in cui dimostrano che gli apparecchi terminali non rispondono ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE.

9. approva il progetto di direttiva della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
 10. invita la Commissione a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 11. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere alla Commissione e al Consiglio.
-

Giovedì 1° febbraio 1996

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 1° febbraio 1996**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoberos Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Apolinário, Aramburu del Río, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Avgerinos, Azzolini, Baldi, Baldini, Balfe, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémont d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Candal, Capucho, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Caudron, Cederschiöld, Chanterrie, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cox, Crampton, Crepez, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Dankert, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Fontaine, Fontana, Ford, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gebhardt, Ghildardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Günther, Guigou, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hindley, Hoff, Holm, Hory, Howitt, Hughes, Hume, Hyland, Iivari, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järviolahti, Jarzembowski, Jensen Lis, Jouppila, Junker, Kaklamanis, Kellett-Bowman, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kittelmann, Klab, Koch, Kofoed, Kokkola, Konecny, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linzer, Lomas, Lüttge, Lukas, Macartney, McCarthy, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Maset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Matutes Juan, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moretti, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Musumeci, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Novo, Nußbaumer, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pailler, Paisley, Panagopoulos, Pannella, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Pasty, Peijs, Pelttari, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Pimenta, Piquet, des Places, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Pollack, Pons Grau, Porto, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Rinsche, Robles Piquer, Rocard, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rübig, Ruffolo, Rusanen, Ryyänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schreiner, Schröder, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Sierra González, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tindemans, Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Tsatsos, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, Vinci, Viola, Virgin, van der Waal, Waddington, Waidelich, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, Wolf, Wynn, Zimmermann.

Giovedì 1° febbraio 1996

*ALLEGATO***Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = Favorevoli

(–) = Contrari

(O) = Astensioni

*1. Relazione Read A4-0334/95**Modifica 23*

(+)

ARE: Barhet-Mayer, Lalumière, Macartney, Sánchez García**EDN:** Blokland, Bonde, Sandbæk**ELDR:** Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, JärviLahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Olli, Ryynänen, Spaak, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**NI:** Amadeo**PPE:** Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, D'Andrea, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Kieß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin**PSE:** Ahlqvist, Andersson Jan, Balfe, Barton, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Crepaz, Cunningham, De Coene, Desama, Donnelly Alan John, Dury, Evans, Fantuzzi, Ford, Ghilardotti, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Kindermann, Kouchner, Kuhn, McGowan, Marinho, Marinucci, Martin David W., Meier, Metten, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Pery, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Samland, Schmidbauer, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann**UPE:** Aboville, Arroni, Baldi, Baldini, Colli Comelli, Danesin, Garosci, Jacob, Malerba, Pasty, Podesta', Schaffner, Todini**V:** Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, McKenna, Schoedter, Tamino, Wolf

(–)

EDN: Berthu, Seillier**ELDR:** Porto**GUE/NGL:** Elmalan, Novo, Pailler**NI:** Bellere, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Parigi, Vanhecke**PSE:** Aparicio Sanchez, Apolinário, Barón Crespo, Carniti, Caudron, Colom i Naval, Crampton, David, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Glante, Izquierdo Collado, Katiforis, Kerr, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McMahon, McNally, Mann Erika, Medina Ortega, Miranda de Lage, Oddy, Schlechter, Schmid, Smith, Torres Marques**UPE:** Vieira

Giovedì 1° febbraio 1996

(O)

EDN: Fabre-Aubrespy, des Places, de Rose**GUE/NGL:** Eriksson, Puerta, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Nußbaumer, Schreiner**PPE:** Reding**PSE:** Barzanti, Bernardini, van Bladel, Bösch, Collins Kenneth D., Dankert, Elliott, Malone, Megahy, Myller, Nencini, Sakellariou, Schulz**V:** Holm, Schörling

*2. Relazione Read A4-0334/95**Modifica 24*

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Lalumière, Macartney, Sánchez García**EDN:** Blokland, Bonde, Sandbæk**ELDR:** Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Rehn Olli, Teverson, Väyrynen, Watson**GUE/NGL:** Sornosa Martínez**NI:** Amadeo, Bellere, Parigi**PPE:** Añoberos Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, D'Andrea, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Klab, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin**PSE:** Andersson Jan, Balfe, Barton, Barzanti, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Collins Kenneth D., Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, De Coene, Donnelly Alan John, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Kindermann, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, McGowan, Mann Erika, Martin David W., Meier, Metten, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rocard, Rönnholm, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn, Zimmermann**UPE:** Aboville, Arroni, Baldi, Baldini, Colli Comelli, Danesin, Di Prima, Garosci, Jacob, Malerba, Pasty, Podesta', Schaffner, Todini**V:** Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lindholm, McKenna, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf

(—)

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Seillier**ELDR:** Porto**GUE/NGL:** Elmalan, Novo, Pailler**NI:** Dillen, Feret, Vanhecke

Giovedì 1° febbraio 1996

PSE: Aparicio Sanchez, Apolinário, Barón Crespo, Carniti, Caudron, Colom i Naval, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Glante, Izquierdo Collado, Katiforis, Kerr, Konecny, Lambraki, Linkohr, McMahon, Medina Ortega, Miranda de Lage, Schmid, Torres Marques

UPE: Vieira

(O)

ELDR: Spaak

GUE/NGL: Eriksson, Puerta, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen, Svensson

NI: Lukas, Nußbaumer, Schreiner

PPE: Reding

PSE: Ahlqvist, van Bladel, Guigou, Malone, Megahy, Pery, Sakellariou

3. Relazione Read A4-0334/95

Risoluzione

(+)

ARE: Lalumière, Macartney, Sánchez García

EDN: Blokland, Bonde, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Olli, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Amadeo, Bellere, Lukas, Nußbaumer, Parigi, Schreiner

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, D'Andrea, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Klauf, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varea Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Bernardini, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Carniti, Caudron, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Guigou, Hallam, Happort, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Katiforis, Kerr, Kindermann, Konecny, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Pery, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rocard, Rod-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Aboville, Arroni, Azzolini, Baldi, Baldini, Colli Comelli, Danesin, Di Prima, Garosci, Jacob, Malerba, Pasty, Podesta', Schaffner, Todini

V: Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, McKenna, Schoedter, Tamino, Wolf

Giovedì 1° febbraio 1996

(—)

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Seillier**ELDR:** Porto**GUE/NGL:** Elmalan, Eriksson, Manisco, Novo, Pailler, Puerta, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Vanhecke**PSE:** Apolinário, Fayot, Torres Marques**UPE:** Vieira**V:** Holm, Lindholm

(O)

EDN: des Places, de Rose**PPE:** Reding**PSE:** Lambraki**V:** Schörling
